



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 182

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 12 dicembre 2023

## INDICE

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai Senatori (Riunione n. 2) . . . . .</i>	<i>Pag. 5</i>
--	---------------

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . .</i>	<i>Pag. 6</i>
---	---------------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48) . . . . .</i>	<i>Pag. 7</i>
---	---------------

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>» 8</i>
---------------------------	------------

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43) . . . . .</i>	<i>» 10</i>
---	-------------

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>» 11</i>
---------------------------	-------------

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana) . . . . .</i>	<i>» 14</i>
---	-------------

<i>Plenaria (pomeridiana) . . . . .</i>	<i>» 19</i>
---	-------------

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58) . . . . .</i>	<i>» 135</i>
---	--------------

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>» 136</i>
---------------------------	--------------

7<sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>» 144</i>
---------------------------	--------------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	155
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	155
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	159
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i> . . . . .	»	174
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	174

### **Commissioni riunite**

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	177
---	-------------	-----

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	178
---------------------------	-------------	-----

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	180
---------------------------	---	-----

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	182
---------------------------	-------------	-----

---



**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 12 Dicembre 2023

**Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai Senatori**

**Riunione n. 2**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**POTENTI**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,05*

*ESAME DI CARICHE RIVESTITE DA SENATORI*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)

Martedì 12 dicembre 2023

### Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

*Presidenza della Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
BONGIORNO

*indi del Vice Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*  
MENIA

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,35*

*AUDIZIONI DI MARGHERITA CASSANO, PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MAURIZIO BLOCK, PROCURATORE GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E ISACCO GIORGIO GIUSTINIANI, SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 91 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE E SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE)*

## **1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 12 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 48**

*Presidenza del Vice Presidente  
TOSATO*

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*Orario: dalle ore 11,05 alle ore 15,10*

*(Sospensione dalle ore 13,15 alle ore 14,10)*

*AUDIZIONI DELL'ONOREVOLE GIUSEPPE CALDERISI, ESPERTO DI SISTEMI ELETTORALI, GIÀ DEPUTATO IN VARIE LEGISLATURE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR ALFONSO CELOTTO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ ROMA TRE, DEL PROFESSOR MICHELE AINIS, GIÀ ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ ROMA TRE, DEL PROFESSOR FRANCESCO PIZZETTI, DOCENTE DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DELL'ONOREVOLE ANNA FINOCCHIARO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIADECIDE, GIÀ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 12 dicembre 2023

**Plenaria**

**106<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Intervengono il vice Ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. – Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva stabilito lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul tema trattato dal provvedimento in considerazione della sua delicatezza. Invita pertanto tutti i Gruppi che non lo avessero ancora fatto a dare indicazioni sui soggetti da audire al fine di poter procedere al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(932) ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.



Il PRESIDENTE fa presente che, ove non vi fossero interventi in discussione generale, nella giornata di domani sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione ne prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE fa presente che, ove non vi fossero interventi in discussione generale, nella giornata di domani sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione ne prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che alla scadenza del termine di giovedì scorso alle ore 15 non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale o in dichiarazione di voto.

Poiché nessuno chiede di intervenire e preso atto del parere non ostativo espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul testo del provvedimento, verificata la presenza del numero legale il PRESIDENTE pone ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2023, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 12 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 43**

*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,45*

*AUDIZIONE DI DANIELE DE LUCA, DOCENTE DI STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)*

## **4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 12 dicembre 2023

#### **Plenaria**

#### **112<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA*

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA informa che l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha trasmesso alle Commissioni 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riunite una Memoria sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'analisi dell'UPB dà indicazioni sullo stato di attuazione del PNRR, anche alla luce di prime e limitate indicazioni sulla versione modificata del Piano che ha ricevuto parere favorevole dalla Commissione europea lo scorso 24 novembre ed è stato approvato dal Consiglio economia e finanza nella riunione dell'8 dicembre.

La relazione dell'UPB osserva che l'assegnazione delle risorse è avvenuta in tempi non dissimili tra Nord, Centro e Mezzogiorno, anche se nel Sud la distribuzione risulta meno omogenea. Le difformità tra Regioni e tra macro-aree si amplificano quando si considerano la quota dei progetti conclusi e la capacità di bandire e assegnare i lavori per la loro realizzazione.

L'avvio delle gare soffre di ritardi su tutto il territorio nazionale, ma con maggiore rilievo nel Mezzogiorno. Alla luce dei dati analizzati dall'UPB, i ritardi non dipendono dal fenomeno delle gare deserte che rimane di entità marginale.

L'analisi fa trasparire anche la criticità data dall'elevata numerosità di piccoli progetti con soggetti attuatori di natura privata o mista dispersi sul territorio.

L'approfondimento dell'UPB è anche dedicato a fornire indicazioni sulla revisione del Piano.

Dalle informazioni disponibili emerge che le modifiche approvate dalla Commissione europea non coincidono integralmente con quelle proposte dal Governo la scorsa estate: per esempio, erano stati previsti definanziamenti per circa 16 miliardi a fronte degli attuali 8,3 e le risorse relative al capitolo *RePowerEU* ammontavano a circa 19 miliardi rispetto agli 11,2 attuali. Le modifiche ai singoli investimenti hanno determinato una riallocazione dei finanziamenti sia all'interno della singola Missione sia tra le Missioni. Il finanziamento del capitolo relativo a *RePowerEU* è stato realizzato – oltre che con i nuovi fondi pari a 2,9 miliardi – attingendo risorse da tutte le Missioni con l'eccezione della prima e della sesta.

Ne emerge un differimento in avanti sia degli obiettivi da conseguire sia degli importi delle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati**

**(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, ricordando che il 6 dicembre scorso la 1<sup>a</sup> Commissione ha adottato come testo base il testo unificato, presentato dal relatore.

La proposta normativa inserisce, dopo il quinto comma della Costituzione, la disposizione secondo cui « *La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato* ».

Va ricordato che l'articolo 111 della Costituzione disciplina il giusto processo e garantisce una serie di diritti e facoltà in favore della persona accusata di un crimine, ma per quanto riguarda le vittime non sono previste disposizioni specifiche. Avendo, quindi, costituzionalizzato il principio della parità tra le parti nell'ambito del giusto processo, si rende opportuno anche l'inserimento in Costituzione della tutela per la parte più debole.

A livello europeo, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea (UE), è stata adottata la decisione quadro del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), sostituita poi dalla direttiva 2012/29/UE. Va ricordata anche la direttiva 2004/80/CE sull'indennizzo alle vittime di reati.

Si è sviluppato, quindi, un ampio approccio europeo alla tutela della persona offesa, compendiato da ultimo nella « strategia dell'UE sui diritti

delle vittime (2020-2025) » (COM(2020) 258), che individua cinque priorità: la comunicazione efficace con le vittime stesse e la garanzia di un ambiente sicuro, ove esse possano denunciare i reati; il miglioramento dell'assistenza e della protezione di quelle più vulnerabili; l'agevolazione dell'accesso al risarcimento; il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra tutti i soggetti pertinenti, nonché il rafforzamento della dimensione internazionale dei diritti.

È stata inoltre presentata, ed è in corso di esame presso il legislatore europeo, la proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE (COM(2023) 424), già in discussione in questa Commissione. La revisione si prefigge di rispondere ai problemi individuati e presenta cinque obiettivi specifici: un miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; un allineamento migliore delle misure di protezione rispetto alle loro esigenze di sicurezza anche nei casi di maggiore vulnerabilità; un'accessibilità migliore all'assistenza specialistica; una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; un accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, sia nazionali sia transfrontalieri.

Va, infine, ricordato che l'Italia aveva dovuto risolvere alcune procedure di infrazione in materia di tutela delle vittime di reato: la n. 2011/4147, per quanto riguarda le previsioni normative inerenti al diritto all'indennizzo, in attuazione della direttiva 2004/80/CE; la procedura n. 2019/2104, concernente le norme minime in attuazione della direttiva 2012/29/UE. Tali procedure risultano oggi archiviate.

Il disegno di legge costituzionale si pone quindi in piena coerenza con le previsioni dell'ordinamento europeo che hanno individuato nella tutela delle vittime di reato un importante aspetto della costruzione comune di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e ne hanno garantito la piena cittadinanza nell'ambito dei processi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 12 dicembre 2023

**Plenaria**

**167<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta al disegno di legge in titolo, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in

relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 9, degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 (identico a 1.6), 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 (identico a 1.13), 1.14, 1.18, 1.19, 1.23 (identico a 1.24), 1.26, 1.30, 1.31, 1.41, 1.42 (identico a 1.43), 1.44, 1.45, 1.56, 1.57 e 1.58.

Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli identici emendamenti 1.38, 1.39 e 1.40, nonché sulle proposte 1.59 e 1.0.2.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51.

In merito all'emendamento 1.0.3 (già 1.60), occorre valutare di condizionare il parere non ostativo alla previsione che ai membri del tavolo interistituzionale non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.1, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'onere ivi previsto.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 2, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli emendamenti 2.2, 2.3 (identico a 2.4), 2.5, 2.9 (identico a 2.10) e 2.11.

Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.6 e 2.8.

Per quanto concerne l'emendamento 2.0.2, premesso che l'emendamento fa riferimento non ai fondi speciali vigenti, ma ai fondi speciali per il triennio 2024-2026 in corso di approvazione, occorre valutare, al comma 3, la sostituzione delle parole: « valutati in » con le seguenti: « pari a ».

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposte ai rilievi del relatore sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 dicembre.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,**

– **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ribadisce innanzitutto che, prima di procedere all'esame del provvedimento, sarebbe necessario avere un quadro più chiaro sugli intendimenti del Governo e dei relatori.

In ordine all'illustrazione degli emendamenti, si sofferma su due tematiche, le politiche a sostegno dei giovani e la sanità. Sulla questione sanitaria, osserva che dal Governo ci si aspettava un riconoscimento concreto per quelli che in pandemia sono stati definiti eroi, mentre nella legge di bilancio è arrivato un taglio alle loro pensioni, e l'emendamento correttivo appare una tappa peggiore del buco.

Comunque, si dichiara orgogliosa del lavoro comune svolto sul tema con altre forze di opposizione, insieme alle quali sono state presentate diverse proposte emendative, concernenti in primo luogo gli investimenti, che sono stati oggetto di tagli per più di un punto percentuale di PIL: al riguardo, precisa che gli emendamenti 11.8 e 41.38 prevedono un incremento degli investimenti per la sanità, che non dovrebbero mai scendere sotto la soglia del tasso di inflazione.

Rappresenta quindi che la seconda proposta, che le opposizioni hanno voluto condividere in materia di salute, riguarda lo sblocco del tetto alle assunzioni del personale sanitario, misura che intende portare avanti l'indirizzo già avviato con una legge approvata durante la pandemia, a cui le Regioni hanno dato però solo parziale applicazione. Un'ulteriore proposta riguarda la valorizzazione dei contratti, con particolare attenzione ai servizi di emergenza/urgenza: a tal proposito, le opposizioni propongono indennità aggiuntive per i medici del servizio di autoambulanza « 118 » allo scopo di fermare la fuga degli operatori da tale settore.



Segnala poi un'altra serie di misure volte a garantire le lista di attesa, in alternativa rispetto a quelle del Governo, e sottolinea, a sostegno delle cure dei malati oncologici, la proposta di rifinanziamento di un fondo per il rimborso delle diagnosi molecolari, particolarmente onerose per i pazienti.

In materia di rafforzamento del diritto allo studio, dopo aver richiamato l'importanza di consentire la realizzazione dei talenti anche per gli studenti meno abbienti, segnala la proposta volta a finanziare tutte le borse di studio universitario per gli studenti meritevoli, superando l'attuale situazione di insufficienza di risorse, ed evidenzia la particolare attenzione al tema delle residenze e degli alloggi universitari: a tale proposito, esprime preoccupazione per quanto sta accadendo nella revisione del PNRR, con il prospettato ridimensionamento degli obiettivi inizialmente previsti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per svolgere alcune preliminari considerazioni di metodo, evidenziando in particolare il perdurante problema della mancata presentazione del quadro completo degli emendamenti del Governo e di quelli dei relatori. Sottolinea come l'elemento della presentazione di tali emendamenti costituisce un presupposto imprescindibile anche per consentire ai parlamentari l'illustrazione dei propri emendamenti nel merito. Ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il tema delle pensioni, su cui critica le scelte del Governo, criticando altresì le modalità di copertura adottate dal Governo medesimo per le disposizioni normative deliberate. A tale riguardo, sottolinea come non sia accettabile ricevere informazioni sulla base delle indiscrezioni delle agenzie, anziché con la necessaria formale presentazione di emendamenti da parte dei relatori e del Governo. Insiste quindi con la richiesta di un urgente e necessario chiarimento del quadro dei suddetti emendamenti, in via preliminare rispetto alla illustrazione degli emendamenti parlamentari delle forze di opposizione.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) interviene per svolgere altresì considerazioni di metodo, preliminari a qualsiasi illustrazione nel merito degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Evidenzia come, in assenza del preannunciato emendamento del Governo e degli emendamenti dei relatori, non può assolutamente procedersi ad una sensata illustrazione delle proposte emendative presentate, illustrazione che diverrebbe un mero esercizio di stile del tutto privo di utilità sostanziale, in assenza di un chiarimento del quadro e delle priorità politiche da parte della maggioranza. Svolge altresì considerazioni fortemente critiche sul pervenire di notizie da parte delle agenzie, in assenza di informazioni formali, preannunciando quindi che il partito democratico lascerà i lavori della seduta odierna, poiché non vi sono i presupposti per proseguire la illustrazione degli emendamenti.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in ordine alla necessità di un previo chiarimento del quadro

degli emendamenti dei relatori e del Governo, rispetto ad ogni attività di illustrazione nel merito delle proposte emendative parlamentari di opposizione. Evidenzia come non risulta dignitoso e rispettoso dell'esame parlamentare prescindere da tale chiarimento, da cui dipende l'emersione effettiva delle priorità politiche che la maggioranza intenda porre; tale chiarimento del quadro emendativo risulta indispensabile affinché le opposizioni possano svolgere pienamente il proprio ruolo nell'ambito dell'esame parlamentare. Si sofferma poi sul tema, assai critico, dell'avvenuto taglio delle risorse che dovevano invece essere destinate al cosiddetto fondo per i parlamentari, utilizzato invece per la copertura di un emendamento di fonte governativa. A tale riguardo evidenzia la necessità che tutte le risorse residue vengano a questo punto destinate alle istanze e alle priorità dello spazio emendativo delle forze di minoranza. Cita a tale riguardo, a titolo esemplificativo, la priorità di destinare risorse al fondo per l'Alzheimer, profilo che costituisce una priorità della propria parte politica. Chiede quindi garanzie circa l'assunzione di opportune iniziative da parte della presidenza affinché sia chiarito al più presto il quadro degli emendamenti dei relatori e del Governo, quale elemento imprescindibile per il prosieguo dei lavori.

La senatrice DAMANTE (M5S) interviene per formulare osservazioni profondamente critiche sullo stallo venutosi a creare in ragione della mancata presentazione del preannunciato emendamento del Governo, sottolineando come esista una grave criticità sul tema del ponte sullo stretto. Ricorda al riguardo l'intervento già svolto in sede di discussione generale, in occasione del quale aveva evidenziato le forti criticità in ordine alla copertura di tale disposizione, che risulta aver di fatto ipotecato l'intero quadro degli interventi infrastrutturali da parte del Ministero delle infrastrutture, a fronte di un'opera di cui non esiste ancora neanche un progetto definitivo. Formula quindi considerazioni fortemente critiche, evidenziando come, finché non risulteranno presentati l'emendamento del Governo nonché gli emendamenti del relatore, non sussistono le condizioni per un proseguimento dell'esame con l'illustrazione degli emendamenti delle forze di opposizione. Preannuncia quindi che il proprio gruppo abbandonerà i lavori della seduta in corso.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi, ricorda che già nella seduta di ieri erano stati chiariti alcuni punti procedurali, ricordando altresì come il Governo si sia impegnato a reintegrare le risorse del cosiddetto fondo per i parlamentari. Sottolinea comunque come, in attesa del preannunciato emendamento del Governo e degli emendamenti dei relatori, vi è comunque da svolgere la fase dell'illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge di bilancio. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 14,30, è posticipato alle ore 18.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**Plenaria**

**168<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE propone l'approvazione di un parere non ostativo che, posto ai voti, risulta approvato all'unanimità.

*(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione di merito, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

*(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, con riferimento alla quantificazione della spesa per missioni, viene confermata la congruità degli importi indicati, atteso che gli stessi sono stati stimati in via prudenziale, sulla base delle quantificazioni utilizzate per la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13; con riferimento alle spese di funzionamento, si conferma l'adeguatezza delle risorse destinate alla funzionalità della struttura, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta testé formulata.

Interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*) per esprimere la propria contrarietà ai contenuti del piano, osservando come un provvedimento così altisonante utilizzi in modo propagandistico e ingiusto un nome che appartiene al patrimonio condiviso del Paese.

Non essendovi ulteriori interventi e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

*(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,*

(**Tab.1**) – Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(**Tab.2**) – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che agli emendamenti del Governo 33.1000, 65.0.1000 e 75.1000 sono stati presentati 69 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica poi che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 3), 2.0.12 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.7 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.9 (testo 2), 6.13 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 10.15 (testo 2), 10.17 (testo 2), 10.0.15 (testo 2), 10.0.21 (testo 2), 10.0.23 (testo 2), 11.5 (testo 2), 11.7 (testo 2), 11.32 (testo 2), 11.45 (testo 2), 11.0.2 (testo 2), 16.0.10 (testo 2), 16.0.11 (testo 2), 29.1 (testo 2), 29.5 (testo 2), 30.7 (testo 2), 30.8 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.9 (testo 2), 34.0.43 (testo 2), 34.0.44 (testo 2), 34.0.88 (testo 2), 34.0.95 (testo 2), 35.0.1 (testo 2), 36.5 (testo 2), 37.1 (testo 2), 39.0.2 (testo 2), 39.0.39 (testo 2), 39.0.52 (testo 2), 39.0.55 (testo 2), 39.0.60 (testo 2), 40.0.10 (testo 2), 40.0.20 (testo 2), 40.0.30 (testo 2), 40.0.41 (testo 2), 41.15 (testo 2), 41.0.2 (testo 2), 41.0.9 (testo 2), 42.0.4 (testo 2), 48.3 (testo 2), 48.0.7 (testo 2), 50.21 (testo 2), 50.0.20 (testo 2), 50.0.35 (testo 2), 54.0.14 (testo 2), 61.0.1 (testo 2), 63.3 (testo 2), 63.0.31 (testo 2), 64.0.39 (testo 2), 65.0.5 (testo 2), 65.0.7 (testo 2), 65.0.8 (testo 2), 65.0.9 (testo 2), 65.0.10 (testo 2), 70.0.18 (testo 2), 71.0.2 (testo 2), 73.0.17 (testo 2), 74.31 (testo 2), 74.0.57 (testo 2), 78.0.12 (testo 2), 79.3 (testo 2), 79.0.28 (testo 2), 79.0.36 (testo 2), 79.0.44 (testo 2), 80.1 (testo 2), 80.0.3 (testo 2), 80.0.11 (testo 2), 80.0.16 (testo 2), 80.0.18 (testo 2), 84.6 (testo 2) e 88.1 (testo 2), pubblicate in allegato.

Sollecita quindi la prosecuzione degli interventi di illustrazione degli emendamenti relativi al disegno di legge di bilancio.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), in relazione a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, del disegno di legge di bilancio, avanza la richiesta formale di acquisire la relazione aggiornata trasmessa al Governo dalla società Ponte sullo Stretto, relativa all’omonimo progetto.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) ritiene che non si possa iniziare una discussione sugli emendamenti dell’opposizione senza il quadro delle proposte governative e dei relatori. Sottolinea che la strategia condotta dal Governo si è rivelata fallimentare, in quanto l’Esecutivo, dopo aver escluso la presentazione di emendamenti di maggioranza, lascia ora la Commissione nell’incertezza sulle modalità con le quali intende correggere il disegno di legge.

Chiede di convocare nuovamente la Commissione solo quando il quadro degli emendamenti del Governo e dei relatori sarà completo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta del senatore Nicita sulla relazione concernente il Ponte sullo Stretto.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*), concordando con le considerazioni del senatore Manca, chiede al Governo chiarimenti su come intenda procedere nell'esame del provvedimento, così da evitare sedute di Commissione non necessarie.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede riscontro alla richiesta, già formulata, della presenza del Ministro dell'economia e delle finanze ai lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata anche per l'esame degli ulteriori provvedimenti all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il riscontro alla richiesta del senatore Patuanelli, dà la parola al Governo.

La sottosegretaria ALBANO fa presente che il Governo sta lavorando affinché quanto prima si completi il quadro delle proposte del Governo e dei relatori, auspicando che ciò possa realizzarsi già nella serata odierna.

In ordine alla questione posta dal senatore Patuanelli, risponde che provvederà a reiterare la richiesta.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 926****Art. 2.****2.0.3 (testo 3)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.***(Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 318 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a decorrere dall'anno 2024, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-bis della presente legge ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero



altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo Articolo 3" a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione ».

---

## 2.0.12 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Rivalutazione della scala di equivalenza)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 48 del 2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è abrogato;



b) al comma 6, primo periodo, le parole da: “decade dal beneficio” a: “all’articolo 6” sono sostituite da: “esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6, che” ».

*Conseguentemente dopo l’articolo 16 aggiungere il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un’imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un’imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all’estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all’estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell’importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all’imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all’abitazione e

assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo Articolo 3" a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione ».

---

### Art. 3.

#### 3.0.2 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 3-bis.

*(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)*

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente.

2. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel pre-

detto decreto del Ministero delle infrastrutture. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

3. Con decreto specifico del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, de-

gli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo Articolo 3" a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione ».

---

#### Art. 4.

#### 4.7 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di impianti solari fotovoltaici.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**Art. 6.****6.3 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Dopo l'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi", aggiungere la seguente lettera:

"p) le prestazioni veterinarie, acquisto alimenti e assicurazione di responsabilità civile per animali legalmente detenuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei presenti benefici."

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. »

**6.8 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 1, con il seguente:*

« 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i con-

tratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.»;

b) *il comma 2 viene interamente abrogato.*

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) e b) valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

---

## 6.9 (testo 2)

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

*Al comma 1, dopo le parole: « delle spese per l'affitto della prima casa » inserire le seguenti: « , delle misure di sostegno alla genitorialità ».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.*

---

## 6.13 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 le parole: « complessivo di 1.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « complessivo di 1.250 » e le parole: « è elevato a 2.000 » con le seguenti: « è elevato a 2.300 »;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 3. Ai fini del presente articolo all'articolo 100 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-ter) aggiungere la seguente:

“p) le prestazioni veterinarie, l'acquisto di alimenti e le polizze di assicurazione per responsabilità civile per animali legalmente detenuti.”.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al precedente comma 3.

*Conseguentemente all'articolo 11, la lettera a) è soppressa.*

Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

## **Art. 7.**

### **7.0.1 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **« Art. 7-bis.**

*(Determinazione redditi da lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “in ottemperanza a disposizioni di legge” sono aggiunte le seguenti: “e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---



**Art. 10.****10.15 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

« 5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni che precedono, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

**10.17 (testo 2)**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione



collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86. »

---

### **10.0.15 (testo 2)**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole: " , dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86. »

---

**10.0.21 (testo 2)**

MANCA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Misure in materia di pubblico impiego)*

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86. »

---

**10.0.23 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

---

## Art. 11.

### 11.5 (testo 2)

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

La presente disposizione non comporta onere aggiuntivi.

---

### 11.7 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848

attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4 per cento. »;

2) al comma 2, premettere la seguente lettera:

« *0a*) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

“*8-bis*) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848”.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### 11.32 (testo 2)

SPAGNOLLI, UNTERBERGER, PATTON

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. In deroga a quanto previsto dal n. 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le compravendite di pellet utilizzato per scopi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024, sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 152, comma 3. ».

---

**11.45 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis) Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.”.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

**11.0.2 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.**

*(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “alle quali danno diritto.” sono sostituite dalle seguenti: “, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le associazioni di promo-

zione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma”.

2. All'articolo 5, comma 15-*quater*, lett. *b*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:

*a*) al n. 1), le parole: “di promozione sociale” sono soppresse;

*b*) al n. 4), le parole da: “la somministrazione di alimenti e bevande” fino alle parole: “effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività” sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data nella quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

## Art. 16.

### 16.0.10 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 16-bis.

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa fino a 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

#### **16.0.11 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 16-*bis*.**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite di spesa fino a un massimo di 1000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---



**Art. 29.****29.1 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

---

**29.5 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).*

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

---

**Art. 30.****30.7 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: “in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni” sono aggiunte le seguenti: “ovvero abbiano



cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti”;

*b)* alla lettera *d)*, dopo le parole: “lavoratori dipendenti”, sono aggiunte le seguenti: “o autonomi”;

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### **30.8 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

« 3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

“*1-bis.* Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni.”.

*3-bis.* All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. *a)*, dopo le parole: “dei lavoratori dipendenti,” sono aggiunte le seguenti: “e delle gestioni dei lavoratori autonomi” e, alla lettera *b)*, le parole: “per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché” sono soppresse.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dai commi 3 e *3-bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**Art. 32.****32.3 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 111,7 milioni di euro per l'anno 2024, 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, 127,7 milioni di euro per l'anno 2026, 130,3 milioni di euro per l'anno 2027, 132,9 milioni di euro per l'anno 2028, 135,6 milioni di euro per l'anno 2029, 138,3 milioni di euro per l'anno 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 143,8 milioni di euro per l'anno 2032, 146,6 milioni di euro per l'anno 2033.*

**Art. 33.****33.9 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole: « liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024 »;*

b) *dopo le parole: « n. 965. » aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate dal lavoratore a partire dal 1° gennaio 2024. ».*

*Conseguentemente:*

1) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*« 4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-bis. ».*

2) *dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**« Art. 16-bis.***(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costi-

tuita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo Articolo 3" a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria com-

petenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione ».

---

**33.1000/1**

LORENZIN, MANCA, NICITA

*All'emendamento 33.1000, alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: “liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024” e aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate a decorrere dal 1° gennaio 2024” ».

---

**33.1000/2**

FURLAN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

*All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5 »;

b) sopprimere la lettera b).

*Conseguentemente:*

a) ai minori risparmi di spesa, pari a 23,9 milioni di euro per l'anno 2024, 89,6 milioni di euro per l'anno 2025, 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, si provvede a valere:

1) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86;

2) quanto a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043.

b) agli ulteriori minori risparmi di spesa e ai maggiori oneri, derivanti dalla soppressione della lettera b), pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi

di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044.

---

**33.1000/3**

PAlTA

*All'emendamento 33.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) i commi da 1 a 5 sono soppressi ».



Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente subemendamento, valutate in 17,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 117,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

---

**33.1000/4**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 5, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: « pensionamento entro il 31 dicembre 2023 », inserire le seguenti:

« , anche in cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, »;

b) *dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:*

« *5-septies.* Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

### **33.1000/5**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

*All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a) dopo le parole:* « pensionamento entro il 31 dicembre 2023 » *aggiungere le seguenti:* « anche in cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 »;

2) *alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti:*

« *5-septies.* Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 230,1 milioni di euro per l'anno 2028, 320,3 milioni di euro per l'anno 2029, 433,9 milioni di euro per l'anno 2030, 525,7 milioni di euro per l'anno 2031, 735,6 milioni di euro per l'anno 2032, 818,2 milioni di euro per l'anno 2033, 850,9 milioni di euro per l'anno 2034, 900,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.004,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.000,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.000,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.300,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.300,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.875,3 milioni di euro per l'anno 2041, 1.886,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 1.887,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *5-octies.*

*5-octies.* Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce



1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. »;

3) *sopprimere le parole da:* « Conseguentemente, b) all'articolo 41 » *fino a:* « 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».

---

### **33.1000/6**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

*All'emendamento 33.1000, lettera a), secondo periodo, dopo le parole:* « pensionamento entro il 31 dicembre 2023 » *inserire le seguenti:* « anche in cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ».

*Conseguentemente, dopo il secondo « Conseguentemente » inserire il seguente:*

*« Conseguentemente, b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* “di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024” *con le seguenti:* “di 99,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 99,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.” ».

---

### **33.1000/7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso comma 5, lettera a), secondo periodo, dopo le parole:* « applicabili nell'amministrazione. », *inserire il seguente periodo:* « Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2023, si trovano in una delle condizioni di esodo attuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, come attualmente vigente, della legge 28 giugno 2012, n. 92 »;

b) *dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:*

*« 5-septies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori*

entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### **33.1000/8**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

*All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:*  
« Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 si trovano in una delle condizioni di esodo attuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, come attualmente vigente, della legge 28 giugno 2012, n. 92. »;

2) *alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 5-septies. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 230,1 milioni di euro per l'anno 2028, 320,3 milioni di euro per l'anno 2029, 443,9 milioni di euro per l'anno 2030, 575,7 milioni di euro per l'anno 2031, 735,6 milioni di euro per l'anno 2032, 818,2 milioni di euro per l'anno 2033, 900,9 milioni di euro per l'anno 2034, 915,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.124,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.250,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.250,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.329,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.325,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.975,3 milioni di euro per l'anno 2041, 1.986,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 1.987,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-octies.

5-octies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. »;

3) *sopprimere le parole da:* « Conseguentemente, b) all'articolo 41 » *fino a:* « 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».

---

**33.1000/9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso comma 5, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* « Inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato, cosiddetti precoci, ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »;

b) *dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:*

« 5-septies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**33.1000/10**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

*All'emendamento 33.1000, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* « Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

*Conseguentemente, dopo il secondo « Conseguentemente » inserire il seguente:*

« *Conseguentemente, b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* “di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024” *con le seguenti:* “di 98,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 97,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.” ».

---

**33.1000/11**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

*All'emendamento 33.1000, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* « Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si ap-

plicano, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 siano in una delle condizioni di esodo attuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ».

*Conseguentemente, dopo il secondo « Conseguentemente » inserire il seguente:*

*« Conseguentemente, b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "di 99,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 99,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 99,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026." ».*

### **33.1000/12**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

*All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a) sostituire il terzo periodo con il seguente: « Per tutti i periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo contributivo, la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato, cosiddetti precoci, ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »;*

2) *alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti:*

*« 5-septies. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 242,1 milioni di euro per l'anno 2028, 340,3 milioni di euro per l'anno 2029, 463,9 milioni di euro per l'anno 2030, 597,7 milioni di euro per l'anno 2031, 758,6 milioni di euro per l'anno 2032, 838,2 milioni di euro per l'anno 2033, 929,9 milioni di euro per l'anno 2034, 946,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.144,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.305,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.302,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.349,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.350,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.989,3 milioni di euro per l'anno 2041, 2.034,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 2.000,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-octies.*

*5-octies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Im-*

pieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. »;

3) *sopprimere le parole da:* « Conseguentemente, b) all'articolo 41 » *fino a:* « 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».

---

### **33.1000/13**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso comma 5, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da:* « Al fine di assicurare » *fino alle parole:* « rapporto di lavoro da infermieri », *con le seguenti:* « Per tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo contributivo »;

b) *dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:*

« 5-septies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### **33.1000/14**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

*All'emendamento 33.1000, lettera a), all'ultimo periodo, sostituire le parole da:* « Al fine di » *fino a:* « rapporto di lavoro da infermieri » *con le seguenti:* « Per tutti i periodi di contribuzione nelle gestioni previden-

ziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo contributivo ».

*Conseguentemente, dopo il secondo « Conseguentemente » inserire il seguente:*

*« Conseguentemente, b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: “di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024” con le seguenti: “di 99 milioni di euro per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.” ».*

### **33.1000/15**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

*All'emendamento 33.1000, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, ai minori risparmi di spesa e ai maggiori oneri, pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per*

*l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044.*

---

### **33.1000/16**

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 33.1000, lettera b), capoverso « 5-bis », capoverso « 10 », ai periodi terzo e quarto, sostituire le parole: « quattro », « cinque », « sette » e « nove », rispettivamente con le parole: « tre », « quattro », « sei » e « otto ».*

*Conseguentemente, dopo il secondo « Conseguentemente » inserire il seguente:*

*« Conseguentemente, b-bis) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*“2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino mi-*



nori spese pari a 44 milioni di euro per l'anno 2025, a 96 milioni di euro per l'anno 2026, a 248 milioni di euro per l'anno 2027, a 416 milioni di euro per l'anno 2028, a 532 milioni di euro per l'anno 2029, a 652 milioni di euro per l'anno 2030, a 368 milioni di euro per l'anno 2031, a 445 milioni di euro per l'anno 2032, a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 44 milioni di euro per l'anno 2025, a 96 milioni di euro per l'anno 2026, a 248 milioni di euro per l'anno 2027, a 416 milioni di euro per l'anno 2028, a 532 milioni di euro per l'anno 2029, a 652 milioni di euro per l'anno 2030, a 368 milioni di euro per l'anno 2031, a 445 milioni di euro per l'anno 2032, a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033.” ».

### **33.1000/17**

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Alla lettera b), dell'emendamento 33.1000, dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:*

« 5-septies. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 se lavoratrici autonome.”.

b) al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “31 dicembre 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

2) le lettere a), b) e c) sono soppresse;

c) Il comma 2, è soppresso;



d) Al comma 3, le parole: “entro febbraio 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “entro febbraio 2024.” ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 5-septies, stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per l'anno 2025, a 165 milioni di euro per l'anno 2026, e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

---

### **33.1000/18**

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Alla lettera b), dell'emendamento 33.1000, dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:*

« 5-septies. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. ».

---

### **33.1000/19**

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*All'emendamento 33.1000, sostituire il secondo « Conseguentemente, » con il seguente:*

« *Conseguentemente, b) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

“2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 84 milioni di euro per l'anno 2033, a 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 84 milioni di euro per l'anno 2033, a 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036." ».

---

### **33.1000/20**

CASTELLONE, PATUANELLI, DAMANTE

*All'emendamento 33.1000, al secondo Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b)* dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

“Art. 41-bis. – (*Tassa sui servizi digitali*) – 1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: ‘ricavi’ sono inserite le seguenti: ‘derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,’;

*b)* al comma 41, le parole: ‘3 per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘10 per cento’.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2033.” ».

---

### **33.1000/21**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

*All'emendamento 33.1000, sostituire il terzo « Conseguentemente, » con il seguente:*

« *Conseguentemente, c)* all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2024." ».

---

**33.1000/22**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All'emendamento 33.1000, al terzo Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) sopprimere l'articolo 38 ».*

---

**Art. 34.****34.0.43 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 34-bis.**

*(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di cui all'articolo 1, comma 16 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre 12 mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo in-

determinato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. »

---

#### **34.0.44 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 34-bis.**

*(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella

misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. »

---

**34.0.88 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 34-bis.**

*(Misure a sostegno dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 500 della legge n. 160 del 2019, le parole: "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026";

2. Al fine di fronteggiare la crisi presente nell'ambito dell'editoria ed in particolare della carta stampata che ha determinato un inevitabile utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e dalla legge 416 del 5 agosto 1981, tenuto conto di un esaurimento quasi generalizzato dei periodi di utilizzo a disposizione della si procede all'azzeramento del quinquennio mobile al fine di prorogare gli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per il 2025 e 30 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge. »

---

**34.0.95 (testo 2)**

MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 34-bis.**

*(Misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)*

1. A far data dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al

Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

3. Il Fondo per le vittime dell'amianto concorre a favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma, nonché al sostegno alla ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso con 10 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare il Fondo Oncologico Nazionale per la sezione dei tumori professionali. Il Ministero della Salute, con apposito decreto, ne definirà i termini per l'assegnazione entro il primo semestre dell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3. »

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire nell'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro. »

---

## **Art. 35.**

### **35.0.1 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 35-bis.**

*(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)*

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024,

volto a finanziare le misure per realizzare l’esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell’asilo nido.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. »

---

### **Art. 36.**

#### **36.5 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire l’articolo con il seguente:*

#### **« Art. 36.**

*(Misure in materia di congedi parentali)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: “per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “per la durata massima complessiva stabilita dal comma 1 dell’articolo 32 fino al decimo anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione”. La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle maggiori entrate dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. »

---

**Art. 37.****37.1 (testo 2)**

GELMINI, LOMBARDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 37.***(Maggiorazione dell'assegno unico per lavoratrici madri e nuclei monoparentali)*

1. In via sperimentale per l' anno 2024, la maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è estesa ai nuclei familiari monoparentali e incrementata di ulteriori 20 euro per ciascun figlio minore ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, interamente sostitutiva dell'articolo 37, valutati in 566 milioni di euro per l' anno 2024, si provvede a valere sulle risorse stanziata a copertura del medesimo articolo 37.*

**Art. 39.****39.0.2 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 39-bis.***(Incremento stanziamento 5x1000)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024.”.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non



impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. »

### **39.0.39 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 39-bis.**

*(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole: “ai sensi del comma 11” sono aggiunte le seguenti: “anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9”;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.”;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS”; ».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari 55 milioni per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

---

**39.0.52 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 39-bis.**

*(Fondo unico politiche sociali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico dello Stato. »

---

**39.0.55 (testo 2)**

GELMINI, VERSACE, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 39-bis.**

1. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche con riferimento alle iniziative

formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge. »

---

### **39.0.60 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 39-bis.**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. »

---

### **Art. 40.**

### **40.0.10 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 40-bis.**

*(Fondo nazionale per le non autosufficienze)*

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'anno

2024 di 1 miliardo di euro, per l'anno 2025 di 2 miliardi di euro e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno.

2. Il Fondo in oggetto, indicato dall'articolo 8 della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima Legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

3. In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi la Legge n. 33 del 23 marzo 2023 il Fondo di cui al comma 1 resta assegnato per il finanziamento del Piano Nazionale per la non autosufficienza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

#### **40.0.20 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 40-bis.**

*(Innalzamento dei limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità)*

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella

misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

#### **40.0.30 (testo 2)**

ZAMBITO, ZAMPA, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **« Art. 40-bis.**

*(Fondi a sostegno delle disabilità)*

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025. ».

*Conseguentemente, all'articolo 40, comma 2, sopprimere le parole: « i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, » e le parole: « il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,*

n. 205, e il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

---

**40.0.41 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 40-bis.**

*(Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile)*

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarsi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

3. Entro il 1° dicembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

---

**Art. 41.**

**41.15 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 3.000 » con: « 8.000 », le parole: « 4.000 » con: « 11.500 » e le parole: « 4.200 » con: « 15.000 ».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5.000 milioni di euro per l'anno 2024, 7.500 milioni di euro*

*per l'anno 2025 e 10.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.*

---

#### **41.0.2 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 41-bis.**

*(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.", sono sostituite con le seguenti: "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 ».

---

#### **41.0.9 (testo 2)**

MANCA, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **« Art. 41-bis.**

*(Disposizioni in materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari)*

1. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per



cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse è ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

## Art. 42.

### 42.0.4 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### « Art. 42-bis.

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, la parola: "nei" è sostituita dalle seguenti: "in deroga ai".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---



**Art. 48.****48.3 (testo 2)**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***« Art. 50-bis.***(Incremento Fondo per i test di Next-Generation Sequencing)*

1. Al fine di consentire il potenziamento dei test di *Next Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 ».

**48.0.7 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 48-bis.***(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)*

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-bis. »

*Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo Articolo 3" a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione. »

---

### Art. 50.

#### 50.21 (testo 2)

MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86. »

---

#### 50.0.20 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### « Art. 50-bis.

*(Finanziamento sportello di ascolto psicologico nelle scuole e nelle università)*

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è in-

crementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il predetto finanziamento è destinato a finanziare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il servizio di assistenza, psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

- b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;
- c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;
- d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;
- e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;
- f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;
- g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
- h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

- a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;
- b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;
- c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;
- d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;
- e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

### **Art. 50-ter.**

*(Assistenza psicologica universitaria)*

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge. »

### **50.0.35 (testo 2)**

MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 50-bis.**

*(Istituzione delle Pancreas Units per la cura dei tumori del pancreas, disposizioni in materia di prevenzione e diagnosi precoce e istituzione di un Fondo per la ricerca)*

1. Al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore al pancreas le migliori cure con l'approccio multidisciplinare più completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le *Pancreas Units*, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas.

2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di:

a) stabilire criteri di volume minimo di prestazioni e specifici servizi clinici da erogare;

b) stabilire criteri standard e bacino di utenza per la realizzazione delle *Pancreas Units* presso le aziende ospedaliere territoriali in modo da coprire tutte le aree del territorio nazionale;

c) stabilire i criteri per determinare le competenze professionali del *team* multidisciplinare con riferimento al tumore e alle altre neoplasie pancreatiche al fine di garantire un'assistenza completa al paziente oncologico nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

d) determinare percorsi integrati multidisciplinari e cure personalizzate al fine di ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico.

3. Il Ministero della salute, promuove campagne di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche sulla diagnosi precoce del tumore al pancreas e sono dirette, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il



ricorso al medico di medicina generale e ai medici specialisti al fine di favorire una diagnosi precoce.

4. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per i malati affetti dal tumore al pancreas, da destinare alle *Pancreas Units* di cui al presente articolo per la promozione della ricerca scientifica sulla malattia per scoprire le cause di insorgenza, trovare cure adeguate e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

5. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma 4.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" »*

---

## Art. 54.

### 54.0.14 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### « Art. 54-bis.

*(Esonero contributivo giovani agricoltori)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024". »

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro. »

---



**Art. 61.****61.0.1 (testo 2)**

MANCA

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:*

**« Art. 61-bis.**

*(Riconoscimento di adeguate forme di verifica e valutazione agli studenti con DSA)*

1. Agli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne i test di ammissione all'università nonché gli esami universitari, nonché nei dottorati, nei master e nelle specializzazioni, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei Rettori per la disabilità e i DSA (CNUDD).

2. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, accordati in tutte le occasioni di valutazione, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

3. Con decreto specifico rivolto agli studenti con DSA, il ministero dell'Università e della Ricerca definisce le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ai corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM. Queste modalità includono il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario.

4. L'Ateneo e i docenti non possono discrezionalmente e unilateralmente non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86. »

**Art. 63.****63.3 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: « 15 aprile 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: « 50,33 milioni » con le seguenti: « 172,56 milioni »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024. ».

**63.0.31 (testo 2)**

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:*

**« Art. 63-bis.**

*(Interventi per il rafforzamento dell'istruzione degli adulti)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 3, comma 11 e all'art. 12, comma 9, del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

2. La sperimentazione è finalizzata a consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026/2027, assicurando che ciascuna di tali istituzioni abbia una rete territoriale di dimensione non superiore a venti chilometri. Le modalità di attuazione della sperimentazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86. ».

---

#### **Art. 64.**

##### **64.0.39 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **« Art. 64-bis.**

*(Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)*

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corrispondenza delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle

scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge. ».

---

### **Art. 65.**

#### **65.0.5 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 65-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “e 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “2021, 2022, 2023 e 2024” ».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 », con le seguenti: « 37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».*

---

#### **65.0.7 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 65-bis.**

*(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: “eccettuato il personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’espletamento dei compiti istituzionali”.

2. All’articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” ».

*Conseguentemente, all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 », con le seguenti: « 37 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. ».*

---

#### **65.0.8 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 65-bis.**

*(Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano)*

1. In applicazione dell’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall’art 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3. ».

*Conseguentemente, all’articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*« 3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dal 2024, una minore spesa annua pari a 6 milioni di euro. ».*

---

**65.0.9 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 65-bis.***(Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco)*

1. Il personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è collocato a riposo al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applicano i requisiti e i benefici previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza e per la determinazione della relativa misura riconosciuti al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. L'eventuale eccedenza tra il trattamento di quiescenza spettante al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quello corrisposto dagli istituti di previdenza nazionali resta a carico della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3. ».

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dal 2024, una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro. ».

**65.0.10 (testo 2)**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 65-bis.***(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’espletamento dei compiti istituzionali”.

2. All’articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole; “con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.”.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell’articolo 86. ».

---

#### **65.0.1000/1**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All’emendamento 65.0.1000, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all’alinea, sostituire le parole:* « è inserito il seguente » *con le seguenti:* « inserire i seguenti »;

b) *sostituire le parole da:* « Conseguentemente, all’articolo 66, » *fino a* « 75.010.301 euro annui a decorrere dall’anno 2027 » *con le seguenti:* « Art. 65-*ter* (Sussidi ambientalmente dannosi). 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta –, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. ».

---

#### **65.0.1000/2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All’emendamento 65.0.1000, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli artt. 1 e 4 della legge 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordina-

mento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali" ».

All'art. 12 bis D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, alla fine dell'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria ».

### **65.0.1000/3**

PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

*All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« 2-bis. Nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

2-ter. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

2-quater. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.

2-quinquies. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di



professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

*2-sexies.* Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

*2-septies.* Le disposizioni di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

---

#### **65.0.1000/4**

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

« *8-bis.* Al fine di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari, di conseguire gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato giudiziario previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato ai sensi del degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia e la Giustizia amministrativa possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale ad essi assegnato, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi nella qualifica ricoperta.

*8-ter.* Le assunzioni di personale di cui al comma *8-bis* sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma *1-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*8-quater.* Per le finalità di cui al comma *8-bis* è autorizzata una spesa di euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024.

*8-quinquies.* Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato.

8-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis* pari ad euro 626.183.320 a decorrere dall'anno 2024, si provvede per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia e a decorrere dall'anno 2027 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-*septies*.

8-*septies*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15%”. ».

*Conseguentemente, al secondo conseguentemente sostituire le parole: « 75.010.301 euro annui a decorrere dal 2027 » con le seguenti: « 55.010.301 euro annui a decorrere dal 2027 ».*

---

#### **65.0.1000/5**

LOPREIATO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

*All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

« 8-*bis*. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.

8-*ter*. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 850.000 euro per l'anno 2024.

8-*quater*. Per le finalità di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

*Conseguentemente, al secondo conseguentemente sostituire le parole: « 50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dal 2027 » con le seguenti: « 10.000.000 per l'anno 2024, 11.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 35.010.301 euro annui a decorrere dal 2027 ».*

---

**65.0.1000/6**

LOPREIATO

*All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

« 8-bis. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino e di garantire, al contempo, elevati standard di sicurezza sociale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

*Conseguentemente, al terzo Conseguentemente, sostituire il capoverso « Alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze » con il seguente:*

« Alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: –23.481.626

2025: –24.061.700

2026: –24.061.700 ».

---

**65.0.1000/7**

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

« 9-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, i requisiti di accesso al pensionamento per il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono quelli in essere per il personale delle Forze di polizia. ».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

---

**65.0.1000/8**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 65.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 10, nella parte consequenziale, sopprimere le parole da: « Conseguentemente » a: « per l'anno 2026 »;*

b) dopo il comma 10, nella parte consequenziale, le parole da: « 50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro a decorrere dall'anno 2027 » sono sostituite con le seguenti: « 65.000.000 euro per l'anno 2024, 66.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro a decorrere dall'anno 2027 ».

---

#### **65.0.1000/9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 65.0.1000, nella parte consequenziale, sostituire le parole da: « Conseguentemente » a: « 185 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « apportare le seguenti modificazioni: “Conseguentemente, agli oneri del presente articolo, si provvede parzialmente, mediante riduzione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge” ».

---

#### **65.0.1000/10**

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 65.0.1000, capoverso « Art. 65-bis », sostituire il secondo « Conseguentemente » con il seguente: « Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: “di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024” con le seguenti: “di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.” ».

---

#### **65.0.1000/11**

PAITA

All'emendamento 65.0.1000, parte consequenziale, sostituire le parole: « Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: “100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024” con le seguenti: “50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027” »

*con le seguenti:* « Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027 ».

---

**Art. 70.**

**70.0.18 (testo 2)**

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MANCA

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

**« Art. 70-bis.**

*(Ulteriori disposizioni)*

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

c) 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 in favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

2. Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

4. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge. ».

---

## **Art. 71.**

### **71.0.2 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:*

#### **« Art. 71-bis.**

*(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “La detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di 'in house providing' per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2031. ».

---

**Art. 73.****73.0.17 (testo 2)**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:***« Art. 73-bis.***(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)*

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

**Art. 74.****74.31 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, dopo le parole: « in agricoltura », aggiungere le seguenti: « e sostegno alla filiera zootecnica »;*



b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

« 3-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruento, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

3-ter. Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 4.

3-quater. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica", con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.

3-quinquies. Nel fondo confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

Quota del contributo per la transizione alimentare:

Mucche ed altri bovidi, 0,50?

Cavalli ed altri equidi 0,50?

Maiali ed altri suidi 0,40?

Pecore, capre ed altri caprini 0,30?

Pollame da carne 0,05?

Galline ovaiole 0,05?

Altri uccelli 0,05?

Conigli ed altri lagomorfi 0,05?



Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01?

Tali importi sono adeguati con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 16-*bis*. ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**« Art. 16-*bis*.**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**“TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

Art. 63-*bis*. – *(Oggetto del monopolio)* – 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. – *(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)* – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. – *(Provvista personale)* – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. – *(Licenza di coltivazione della cannabis)* – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. – (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*) – 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l’attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. – (*Tutela del monopolio*) – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. – (*Disciplina applicabile*) – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III”;

b), alla rubrica, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati”. ».

---

#### **74.0.57 (testo 2)**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l’articolo 74, inserire il seguente:*

#### **« Art. 74-bis.**

*(Misure per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)*

1. All’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “erogazione di contributi ai comuni” sono aggiunte le parole: “alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna *ex* articoli 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall’articolo 10-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120,”.

2. Il Fondo finalizzato all’erogazione di contributi ai comuni per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. All'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “mettere a disposizione l'importo massimo di” sostituire: “50 milioni” con le parole: “100 milioni”;

b) dopo le parole: “anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” sono aggiunte le seguenti: “e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali *ex* articoli 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,”.

4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna *ex* articoli 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'ambiente e sicurezza energetica e dell'economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

**Art. 75.****75.1000/1**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 1, sostituire il capoverso « 2-ter », con il seguente:*

« 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 105.581.278,31, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 86, comma 2-bis ».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 105.581.278,31 per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 105.581.278,31 per l'anno 2024. »

**75.1000/2**

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Al punto 1) dell'emendamento 75.1000, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:*

« 2-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 75-bis, è inserito il seguente:

**“Art. 75-ter.**

1. Le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, com-

prese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle Province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicano i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale.”

*2-quinquies.* Le disposizioni recate dal comma *2-quater.* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. ».

---

### 75.1000/3

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Al punto 1) dell'emendamento 75.1000, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:*

« *2-quater.* Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

**“Art. 79-bis.**

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.”.

*2-quinquies.* Le disposizioni recate dal comma *2-quater.* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. ».

---

**75.1000/4**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 3, premettere il seguente:*

« 03. All'articolo 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione.” ».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. »

**75.1000/5**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 3, premettere il seguente:*

« 03. All'articolo 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“All'articolo 1 comma 759, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: ‘Servizio sanitario nazionale,’ inserire le parole: ‘utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e’.” ».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. »

#### **75.1000/6**

NICITA, FURLAN

*All'emendamento 75.1000, al comma 3, dopo il capoverso « 5-ter », aggiungere il seguente:*

« 5-quater. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. ».

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce « Ministero dell'economia e delle finanze, » apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;



alla Tabella A, voce « Ministero delle imprese e del made in Italy, » apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;.

---

#### **75.1000/7**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All'emendamento 75.1000, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 5-quater. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. ».

---

#### **75.1000/8**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 3, dopo il capoverso « 5-ter » è inserito il seguente:*

« 5-quater. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ».

---

#### **75.1000/9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 75.1000, comma 3, dopo il capoverso « 5-ter » è inserito il seguente:*

« 5-ter.1. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del de-



creto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ».

---

**75.1000/10**

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All'emendamento 75.1000 al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alinea sostituire le parole: « inserire il seguente » con le seguenti: « inserire i seguenti »;*

b) *dopo il capoverso « 4-bis » inserire i seguenti:*

« 4-ter. Per garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative e gli interventi di manutenzione straordinaria, ai comuni della Regione siciliana che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 alla data del 31 dicembre 2023, è assegnato un contributo di natura corrente, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT.

4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-ter, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

4-quinquies. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 »*

---

**75.1000/11**

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All'emendamento 75.1000 al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alinea sostituire le parole: « inserire il seguente » con le seguenti: « inserire i seguenti »;*

b) *dopo il capoverso « 4-bis » inserire i seguenti:*

« 4-ter. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, edifici pubblici e strade di competenza comunale.

4-quater. Per l'anno 2024, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023.

4-quinquies. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 30.000.000

2025: - 30.000.000

2026: - 30.000.000

---

#### **75.1000/12**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso « 4-bis », dopo le parole: « riequilibrio finanziario delle Province » sono inserite le seguenti: « delle Regioni a Statuto ordinario ».*

---

#### **75.1000/13**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso « 4-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » con le seguenti: « un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025. »;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili*

di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

---

#### **75.1000/14**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso « 4-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » con le seguenti: « un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025. »;*

b) *al quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per l'anno 2025. ».*

---

#### **75.1000/15**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso « 4-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » con le seguenti: « un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025. »;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. »*

---

**75.1000/16**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso « 4-bis », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. »*

---

**75.1000/17**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All'emendamento 75.1000, comma 4, capoverso « 4-bis », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. »*

---

**75.1000/18**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:*

« al comma 4, capoverso “4-bis”, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.” ».

---

**75.1000/19**

ENRICO BORGHI, PAITA

*All'emendamento 75.0.1000, al comma 4, capoverso « 4-bis », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27*

dicembre 2004, n. 307, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

---

**75.1000/20**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso « 4-bis », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2 – parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. »*

---

**75.1000/21**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All'emendamento 75.1000, comma 4, capoverso « 4-bis », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2 – parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. ».*

---

**75.1000/22**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso « 4-quater », sopprimere l'ultimo capoverso.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 162 milioni di euro per l'anno 2024, a 130 milioni di*

euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 162 milioni di euro per l'anno 2024, a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro per l'anno 2026. »

---

**75.1000/23**

ENRICO BORGHI, PAITA

*All'emendamento 75.0.1000, al comma 5, capoverso «4-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026 ».*

---

**75.1000/24**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026. ».*

---

**75.1000/25**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All'emendamento 75.1000, comma 5, capoverso « 4-quater », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026. ».*

---

**75.1000/26**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 5, capoverso « 4-quater » l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026. ».

---

**75.1000/27**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All'emendamento 75.1000, comma 5, capoverso « 4-quater », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026. ».*

---

**75.1000/28**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante*

riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026. ».

---

**75.1000/29**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 5, capoverso « 4-*quater* » l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026. ».

---

**75.1000/30**

SIRONI

*All'emendamento 75.1000, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*« 5-bis. Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:*

**“Art. 85-bis.**

*(Istituzione del Garante Nazionale dei Diritti degli Animali)*

1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante Nazionale dei Diritti degli Animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.

2. Il Garante ha il compito di:

a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli Animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

b) segnalare al Consiglio dei ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli Animali, ivi compresa – previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere – l'isti-



tuzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accidentante;

c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti;

f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli Animali;

g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;

h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentrazione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

k) presentare al Consiglio dei ministri una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n. 86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da Regioni, Province e Comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali;

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del

Consiglio stesso, senza maggiore o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.

4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Consiglio dei ministri su indicazione del Ministero della salute, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai sessantacinque anni;

b) diploma di laurea;

c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei ministri.

6. Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024." ».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».*

### **75.1000/31**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*All'emendamento 75.1000, comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « dopo il comma 7, è inserito il seguente » con le seguenti: « apportare le seguenti modifiche: a) dopo il comma 7, inserire il seguente »;*

b) *aggiungere, infine, la seguente lettera:*

« b) al comma 8, sopprimere le parole da: “e tenuto conto delle risorse” fino alle parole: “legge 30 dicembre 2020, n. 178” ».

## **75.1000/32**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 7-bis, sopprimere le parole da:* « Le regioni a statuto ordinario rinunciano » *fino a:* « 250 milioni di euro »;

b) *dopo il capoverso 7-bis, sono inseriti i seguenti:*

« 7-ter. Le Regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo previsto per l'anno 2024 nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini di assolvere al contributo di finanza pubblica previsto al comma 7 del presente articolo.

7-*quater*. Nel caso di rinuncia del contributo per l'anno 2024 di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare gli stessi importi per investimenti per le finalità previste dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come da tabella A allegata. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In alternativa, le Regioni possono chiedere la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle stesse. La facoltà è comunicata da ciascuna Regione al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2024.

7-*quinquies*. Alla copertura degli oneri pari a 350 milioni di euro per il 2024 si provvede in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 209,80 milioni di euro ai sensi dei commi precedenti e per 140,20 milioni di euro mediante accantonamento di risorse non spendibili nei bilanci regionali secondo gli importi indicati nella tabella B allegata fermo restando l'equilibrio di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e in termini di saldo netto da finanziare mediante riduzione del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2024.

7-*sexies*. A seguito delle disposizioni precedenti, il contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2025 e 2026 è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario per 209,8 milioni di euro per il 2025 e per 104,90 milioni di euro per il 2026. ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla lettera a), si provvede all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 100 milioni per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 100 milioni per l'anno 2024. ».

Tabella A

Regioni	Percentuali di riparto	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2025 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno
Abruzzo	3,16%	6.635.090,63	6.635.090,63	3.317.545,32
Basilicata	2,50%	5.242.018,63	5.242.018,63	2.621.009,32
Calabria	4,46%	9.358.294,63	9.358.294,63	4.679.147,32
Campania	10,54%	22.112.588,73	22.112.588,73	11.056.294,37
Emilia-Romagna	8,51%	17.846.802,63	17.846.802,63	8.923.401,32
Lazio	11,70%	24.553.556,53	24.553.556,53	12.276.778,27
Liguria	3,10%	6.505.456,32	6.505.456,32	3.252.728,16
Lombardia	17,48%	36.678.340,21	36.678.340,21	18.339.170,11
Marche	3,48%	7.306.008,95	7.306.008,95	3.653.004,47
Molise	0,96%	2.008.227,68	2.008.227,68	1.004.113,84
Piemonte	8,23%	17.260.687,68	17.260.687,68	8.630.343,84
Puglia	8,15%	17.104.331,47	17.104.331,47	8.552.165,73

Toscana	7,82%	16.400.728,53	16.400.728,53	8.200.364,27
Umbria	1,96%	4.116.386,42	4.116.386,42	2.058.193,21
Veneto	7,95%	16.671.480,95	16.671.480,95	8.335.740,47
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.800.000,00</b>	<b>209.800.000,00</b>	<b>104.900.000,00</b>

Tabella B

<b>Regioni</b>	<b>Percentuali di riparto</b>	<b>Accantonamento di risorse nei bilanci regionali non spendibili per l'anno 2024</b>
Abruzzo	3,16%	4.433.935,68
Basilicata	2,50%	3.503.007,69
Calabria	4,46%	6.253.731,68
Campania	10,54%	14.776.858,63
Emilia-Romagna	8,51%	11.926.223,68
Lazio	11,70%	16.408.048,74
Liguria	3,10%	4.347.306,84
Lombardia	17,48%	24.510.501,90
Marche	3,48%	4.882.280,53
Molise	0,96%	1.342.009,16
Piemonte	8,23%	11.534.549,16
Puglia	8,15%	11.430.063,26
Toscana	7,82%	10.959.876,74
Umbria	1,96%	2.750.797,79
Veneto	7,95%	11.140.808,53
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.200.000,00</b>

**75.1000/33**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, al comma 6, capoverso 7-bis, sopprimere le parole da: « Le regioni a statuto ordinario rinunciano » fino a: « per un totale complessivo di 250 milioni di euro ».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 250 milioni per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 250 milioni per l'anno 2024. ».

**75.1000/34**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. All'articolo 88, al comma 8, dopo le parole: “politiche sociali e famiglia,” sono inserite le seguenti: “nonché della spesa per contributi alla finanza pubblica e della spesa per funzioni delegate regionali, tenendo altresì conto dell'avanzo libero” ».

**75.1000/35**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 75.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6. All'articolo 88, comma 8, sono soppresse le parole da: “e tenuto conto delle risorse” fino alle parole: “legge 30 dicembre 2020, n. 178” ».

**75.1000/36**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 75.1000 aggiungere infine il seguente comma:*

« 7-bis. All'articolo 88, comma 8, sono soppresse le parole da: “e tenuto conto delle risorse” fino alle parole: “legge 30 dicembre 2020, n. 178” ».

---

**Art. 78.****78.0.12 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 78-bis.**

*(Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna)*

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-Regione. ».

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni per l'anno 2024. ».

---

**Art. 79.****79.3 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 50 milioni di euro » con le seguenti: « 70 milioni di euro »;*

b) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

« 5-bis. Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2043 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi i cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.

5-ter. Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.

5-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022:

a) le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;

b) il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;

c) il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024. »



*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».*

---

**79.0.28 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 79-bis.**

*(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite

con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3-*bis*. ».

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, nell'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 125 milioni di euro e, in ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 100 milioni di euro. ».

---

### **79.0.36 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 79-*bis*.**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50

milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei comuni fino a 5 mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge. ».

---

#### **79.0.44 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 79-bis.**

*(Mantenimento agevolazioni abitazione principale nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali)*

1. Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'ap-

plicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

## Art. 80.

### 80.1 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

« 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6 per cento rispetto al 2011.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso;

c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente;

2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge. ».

### **80.0.3 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 80-bis.**

*(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali – Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)*

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la lettera a) è sostituita con la seguente:

“a) il 60 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni.”

2. All'allegato 5, elenco n. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole “Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11” sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-bis della presente legge. ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato “Fondo Articolo 3” a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull’attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull’andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell’esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione. ».

---

#### **80.0.11 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 80-bis.**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni per l’attuazione del PNRR)*

1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse del fondo di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.” »

*Conseguentemente, dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 16-bis.**

*(Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di intermediazione bancaria)*

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle



banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023 e 2024, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024 e 2025, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione. ».

---

#### **80.0.16 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 80-bis.**

*(Risorse delle città metropolitane)*

1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e



della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

6. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge. ».

**80.0.18 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 80-bis.***(Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali – mitigazione accantonamento FCDE)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis. ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**“TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

Art. 63-bis. – (*Oggetto del monopolio*) – 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. – (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*) – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. – (*Provvista personale*) – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. – (*Licenza di coltivazione della cannabis*) – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. – (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*) – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle

finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies. – (*Tutela del monopolio*) – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies. – (*Disciplina applicabile*) – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III”;

b), alla rubrica, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati”. ».

---

## Art. 84.

### 84.6 (testo 2)

NICITA

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

« 6-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

“2-ter. Per le finalità connesse al potenziamento e alla continuità dei Servizi sociali negli enti locali della Regione Sicilia e al superamento del precariato, è riconosciuto agli assistenti sociali in servizio presso gli stessi enti che svolgono l'attività in regime di partita Iva con inquadramento libero professionale, l'equiparazione al lavoro subordinato.”.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86. ».

---

**Art. 88.****88.1 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**“TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

Art. 63-bis. – (*Oggetto del monopolio*) – 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. – (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*) – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. – (*Provvista personale*) – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. – (*Licenza di coltivazione della cannabis*) – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello

delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. – (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*) – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. – (*Tutela del monopolio*) – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. – (*Disciplina applicabile*) – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III”;

b), alla rubrica, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati”. »

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 58**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il  
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*Orario: dalle ore 18,15 alle ore 19,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 12 dicembre 2023

**Plenaria**

**104<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 novembre.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*), non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore TURCO (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando il voto contrario della propria parte politica e osservando che il provvedimento varato dal Governo si limita a definire una nuova struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio senza delineare alcun elemento strategico di attuazione effettiva del cosiddetto « Piano Mattei ». Dopo aver rilevato incidentalmente che non sono dettagliati i percorsi per assumere il personale altamente qualificato finalizzato alla gestione del piano, ritiene che i passi che il Governo intende compiere in tale direzione abbiano effetti nefasti sui progetti di transizione ecologica e presentano un alto rischio di comportare un diretto sostegno a governi di Stati africani non democratici o accusati di sostegno a organizzazioni



terroristiche. Ritiene, infine, che si tratti di un progetto che isola il Governo rispetto ad azioni concordate e condivise sia in sede unionale che con altri Stati europei, la cui efficacia sarebbe di portata ben diversa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, è approvato il parere favorevole proposto dal relatore Orsomarso.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 dicembre.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Interviene in discussione generale il senatore TURCO (*M5S*), a giudizio del quale lo schema di decreto legislativo presenta numerose criticità. In prima istanza, gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti sono confermati e non attenuati, soprattutto in vista dell'adozione del cosiddetto concordato preventivo biennale; inoltre, in presenza di un utilizzo percentualmente molto basso delle dichiarazioni precompilate, è assente nell'Atto una qualsivoglia valutazione e comparazione tra i costi sopportati dall'Agenzia per mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate e gli effettivi benefici per i contribuenti: si dichiara convinto che un sistema di completa accessibilità da parte dei contribuenti ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate avrebbe garantito una effettiva semplificazione degli adempimenti del contribuente in grado di utilizzare immediatamente le informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria. Da ultimo, rileva l'assenza di un meccanismo di composizione delle eventuali controversie *ex ante* in modo da irrobustire e consolidare un rapporto di piena collaborazione tra fisco e contribuente. Per i motivi esposti preannuncia la contrarietà della propria parte politica anche in riferimento all'espressione di un parere favorevole.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) giudica interessanti le considerazioni svolte sullo strumento delle dichiarazioni precompilate. Chiede poi al rappresentante del Governo di esprimersi in merito alle osservazioni avanzate dal relatore.

Il sottosegretario Lucia SAVINO si riserva di formulare una compiuta analisi delle osservazioni avanzate dal relatore.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza della valutazione governativa, con particolare riferimento all'osservazione di cui alla lettera c) ritenendo che il meccanismo di piena compensabilità tra crediti IVA e versamenti previsti nei piani di rateizzazione delle somme dovute in relazione alla stessa imposta ponga l'esigenza di valutarne gli effetti anche dal punto di vista della finanza pubblica. Una volta acquisito tale chiarimento, la Commissione sarà in condizione di concludere l'esame nei termini previsti.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritiene che l'osservazione vada inquadrata sotto il profilo della contabilità aziendale, affrontando una volta per tutte il tema delle partite compensabili tra credito IVA maturato nello stesso anno e piani di rateizzazione dei versamenti ricadenti nello stesso esercizio.

Interviene nuovamente il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), a giudizio del quale i benefici della rateizzazione potrebbero essere in qualche modo influenzati dall'utilizzo dei crediti maturati.

Il senatore TURCO (*M5S*) ritiene che il criterio della compensabilità invocata dal relatore è condivisibile in via di principio, ma presenta profili tecnici di particolare criticità, laddove si tratta di poste contabili differenti e che originano da comportamenti delle aziende adottati in tempi differenti: condivide peraltro l'esigenza di un chiarimento, prospettando una valutazione positiva su tale specifica questione.

Dopo un ulteriore intervento del RELATORE, finalizzato ad illustrare ulteriormente la portata dell'osservazione in commento, il presidente GARAVAGLIA nel rinviare l'esame del parere, sottolinea l'appropriatezza dell'approfondimento della questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *ATTI DI INDIRIZZO*

**(7-00007) GASPARRI e LOTITO – sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno**

(Esame e rinvio)

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra la risoluzione in titolo, facendo presente che l'imposta di soggiorno è un'imposta di carattere locale, applicata a carico di soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive e in territori classificati come « località turistica » o « città d'arte » o comunque in un comune nel quale tale imposta è in vigore. L'importo erogato non rimane alla struttura, ma da questa versato all'amministrazione comunale che lo investe nel settore turistico.

Ricorda poi che con legge 11 dicembre 1910, n. 863, si riconosce per la prima volta la facoltà di istituire una tassa di soggiorno ai Comuni italiani per i quali riveste particolare importanza nell'economia locale la presenza di stabilimenti idroterapici, il carattere di stazione climatica o balneare. Nel 1938 tale imposta viene estesa e applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico e rimaste in vigore fino al 1988.

L'imposta di soggiorno è stata nuovamente introdotta, limitatamente alla città di Roma, con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo i principi che la regolano a livello nazionale con decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Con l'introduzione del comma 1-*bis* del citato articolo, è stata introdotta l'opportunità, per i Comuni capoluogo di provincia che, in base alle rilevazioni statistiche, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro, mentre al comma 3 è sancita l'adozione di un regolamento nel quale è dettata la disciplina generale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno.

La normativa in materia, prosegue l'oratore, non ha previsto alcuna esclusione: si ritiene escluso, naturalmente, il residente del Comune impositore, in quanto non è espressione di un flusso turistico, ma non l'utente che si trova a viaggiare per scopi di lavoro o non turistici.

Dal 2012, il numero di Comuni che ha scelto di applicare l'imposta di soggiorno è aumentato fino a raggiungere diverse centinaia di città.

La naturale vocazione e propensione turistica del territorio italiano ha generato nuove forme di ospitalità ma, contestualmente, non sussistono strumenti di prelievo idonei a individuare tali nuove tipologie che possono essere gestite direttamente da privati o attraverso piattaforme di *sharing economy* con la conseguente mancanza di un monitoraggio certo delle transazioni e la piena applicazione della norma nei confronti di tale forma di accoglienza turistica. Tale circostanza provoca una perdita di gettito per le casse degli enti locali e genera effetti distorsivi nei confronti delle attività ricettive convenzionali.

L'oratore fa presente inoltre che nel luglio 2023 il sindaco di Roma capitale ha annunciato l'aumento della tassa di soggiorno per *hotel*, case vacanza e *bed & breakfast*. Si è stabilito un incremento dai 3,5 ai 6 euro al giorno per *country house* e residenze, il raddoppio del costo per affit-

tacamere di prima categoria per un costo di 7 euro al giorno, il passaggio da 6 a 7,5 euro per gli alberghi a 4 stelle e da 7 a 10 euro per gli *hotel* a 5 stelle. Secondo le stime registrate e riportate nel *web*, l'Italia centrale registra i costi più elevati su scala nazionale, mentre, in generale, l'Italia risulta essere la nazione europea dov'è di gran lunga più diffusa e dove si trovano alcuni degli importi più elevati generando una competitività sfavorevole per il Paese a livello internazionale.

A titolo di esempio, in ambito europeo, Germania, Paesi Bassi e Ungheria applicano una tassa che non supera il valore del 5 per cento del costo di pernottamento per notte, mentre per Parigi il costo oscilla fra 0,22 e 4,40 euro a notte.

La fine della pandemia da COVID-19 ha visto un incremento su territorio nazionale del numero dei turisti. Secondo le previsioni di « Demoskopika », in Italia sono stati stimati per l'estate del 2023 ben 68 milioni di turisti e 267 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente del 4,3 e del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022; il numero tenderà ad aumentare in funzione dei grandi eventi quale, ad esempio, l'anno giubilare 2025.

L'oratore rileva quindi la mancata emanazione del regolamento statale previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011: tenuto conto che l'ultimo periodo dello stesso comma 3 consentiva ai Comuni di procedere all'adozione dei regolamenti istitutivi anche in assenza del regolamento statale, la disciplina vigente ha concesso loro ampi margini di discrezionalità ed ha determinato una situazione di grande disomogeneità fra i regolamenti comunali. La norma prevede che la misura dell'imposta di soggiorno sia definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, mentre la maggior parte delle delibere comunali si è basata su un'imposta commisurata alla tipologia di struttura recettiva ed alla categoria, nonché al numero dei pernottamenti registrati nella struttura stessa, facendo evidenziare la sproporzione dell'imposizione rispetto ai canoni normativi, oltre a una sorta di concorrenza sleale interna al medesimo territorio o città. Dopo aver ricordato che la sentenza n. 647/2017 del TAR Toscana ha evidenziato alcuni limiti nella regolamentazione dell'imposta da cui un incremento del contenzioso amministrativo volto a risolvere controversie circa l'imposizione del prelievo che, tramite delibera di Giunta, spesso travalica i limiti e i principi del sistema tributario, l'oratore sottolinea l'obiettivo della risoluzione, volta a impegnare il Governo a valutare l'opportunità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno che consenta di definire e rendere uniforme il dettato normativo creando un modello impositivo improntato a criteri di chiarezza, semplicità di gestione, incisività, immediatezza del prelievo e gradualità, utilizzando come parametro, per la quantificazione dell'imposta, il costo della camera applicando un massimo del 5 per cento con l'attuale limite di 10 euro al giorno a persona, esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e periodi di tempo. Ulteriore indirizzo è volto a impegnare il Governo ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi dell'ar-

articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno secondo i criteri enunciati.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del tema affrontato con lo strumento della risoluzione in Commissione, finalizzata a prospettare un impegno del Governo su un tema che presenta notevoli aspetti di interesse della Commissione, ma anche per i riflessi che l'imposta di soggiorno ha sui bilanci degli enti locali.

Il senatore CROATTI (*M5S*) condivide la sottolineatura della Presidenza e propone di svolgere un breve ciclo di audizioni per definire tutti gli aspetti, pur in parte affrontati con la risoluzione illustrata.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) condivide l'opportunità di un breve ciclo di audizioni.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) si sofferma, nel merito, sulle caratteristiche delle strutture di accoglienza nel settore turistico evidenziando come circa il cinquanta per cento dei turisti si rivolga a strutture non alberghiere, ragion per cui una rivisitazione della tassa di soggiorno avrebbe anche l'effetto positivo di recuperare a gettito somme attualmente di difficile e complesso reperimento. Incidentalmente fa presente di aver registrato positivamente la proposta a suo tempo avanzata da Airbnb di svolgere funzioni di sostituto di imposta nei confronti degli enti locali. Il ciclo di audizioni potrebbe quindi coinvolgere le associazioni di categoria degli albergatori e di altre forme di ospitalità turistica nonché le associazioni dei gestori di portali di prenotazioni *online*.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GARAVAGLIA comunica che è stato assegnato per l'esame in sede consultiva l'Atto del Governo n. 100, schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo, il cui esame potrebbe concludersi prima della pausa natalizia. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno della corrente settimana.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 93**

La 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Atto del Governo n. 93),

premesso che:

l'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023 reca i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi,

considerato che:

l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti costituisce un fattore fondamentale nella revisione del rapporto tra fisco e contribuenti nell'ottica di una riduzione degli stessi e di un incremento dell'adesione spontanea alle obbligazioni tributarie,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti il Governo l'opportunità di modificare all'articolo 11 (revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali) i termini della presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IRES, al 30 settembre, facendoli coincidere con i tempi di pagamento delle imposte, peraltro pressoché coerenti con gli ordinari obblighi conseguenti all'approvazione dei bilanci;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 15 (semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRES e all'IRAP), nell'ambito delle semplificazioni rivolte ad eliminare rischiosità a carico del contribuente, l'eliminazione dell'obbligo di compilazione del quadro RU, ove da riferirsi a crediti di imposta il cui importo maturato è già noto alle amministrazioni pubbliche;

*c)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 17 (addebito in conto del F24 con scadenze future) la possibilità di utilizzare i crediti IVA anche per onorare piani di rateizzo di IVA e altra imposta non pagata nello stesso periodo d'imposta o a fronte di integrative del precedente periodo d'imposta;

d) valuti il Governo l'opportunità di rivalutare le fonti applicative della disciplina amministrativa di dettaglio, precisando che al riguardo l'interlocuzione del Garante della *Privacy* possa essere limitata ai casi strettamente necessari.

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 12 dicembre 2023

**Plenaria**

**84<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea (n. 95)**

**Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (n. 96)**

(Pareri al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 dicembre, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si è chiusa la discussione generale. Non essendovi altre richieste di intervento, concede la parola alla relatrice Bucalo per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 95.

La relatrice BUCALO (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione sull'atto del Governo n. 95 (pubblicato in allegato).

Ad una richiesta di chiarimento del senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), replica la senatrice BUCALO (*FdI*), la quale si sofferma sulle motivazioni che l'hanno indotta a formulare due rilievi sull'atto del Governo in esame, con riferimento alla disciplina che riguarda il riconoscimento dei crediti conseguiti da studenti dei corsi di laurea presso le università telematiche, nonché all'esigenza di integrare gli « Obiettivi culturali », nonché i « Contenuti disciplinari indispensabili » relativi alla laurea in Scienze geologiche (L-34).



Tenuto conto del chiarimento offerto dalla relatrice, il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere illustrato.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), dopo aver espresso perplessità per la scelta di aver preso in considerazione solo la menzionata laurea in Scienze geologiche, mentre avrebbe ritenuto opportuna una disamina anche riferita agli altri corsi di laurea, preannuncia, in dissenso dal Gruppo, un voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice, coglie l'occasione per dichiarare, in linea di principio, il proprio favore affinché sia prevista la massima flessibilità dei piani di studio, che peraltro è assicurata negli ordinamenti anglosassoni e statunitensi in cui però non è previsto il valore legale degli studi.

Dopo una precisazione del PRESIDENTE, ha la parola la relatrice BUCALO (*FdI*), la quale fa presente che le criticità sono state rilevate solo sul corso di laurea in Scienze geologiche.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*), nel giudicare condivisibile, in particolare, il rilievo sulla laurea in Scienze geologiche, preannuncia il voto favorevole da parte del proprio Gruppo.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, giudicando condivisibili le osservazioni riferite al riconoscimento dei crediti ottenuti dagli studenti di corsi effettuati in modalità a distanza, nonché alla laurea in Scienze geologiche.

Poiché non ci sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice sull'atto del Governo n. 95, che viene approvata.

La relatrice BUCALO (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione sull'atto del Governo n. 96 (pubblicato in allegato).

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) annuncia, a titolo personale, il voto di astensione sulla proposta di parere appena illustrata.

Constatato che non vi sono ulteriori iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice sull'atto del Governo n. 96 è indi posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istitu-**

zioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (n. 98)

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relattrice COSENZA (*FdI*), la quale illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, precisando che lo stesso si compone di dieci articoli e di due allegati.

Dà conto dell'articolo 1, che reca le definizioni e il campo di applicazione del provvedimento. Le definizioni riguardano (comma 1) le nozioni di « credito formativo », « credito formativo universitario » (CFU) e « credito formativo accademico » (CFA).

Specifica che il riconoscimento dei crediti formativi opera nelle seguenti fasi: al momento dell'accesso ai percorsi; all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che reca l'oggetto dello schema di decreto in esame. Esso disciplina: i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione – tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e AFAM interessate, gli enti di ricerca – delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti; i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi; i criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualificazioni validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a

conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle istituzioni AFAM.

Passa poi all'articolo 3, che disciplina i raccordi organici tra ITS Academy e sistema universitario e delle istituzioni AFAM. Esso prevede che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nel rispetto della loro reciproca autonomia, al fine di rendere organici i loro raccordi, possano stipulare i citati patti federativi attraverso lo schema di accordo allegato allo schema di decreto in esame.

L'articolo 4 prevede i criteri e *standard* per la condivisione delle risorse. Nello specifico, il comma 1 dispone che, per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e AFAM interessate e gli enti di ricerca sono richiesti *standard* minimi relativi alla capacità strutturale, tecnologica e organizzativa dei soggetti partecipanti ai patti federativi di cui all'articolo 3. Ai sensi del comma 2, poi, gli *standard* minimi, declinati nella tabella di cui all'allegato 2, riguardano i seguenti criteri: possesso di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali previste; possesso di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste; previsione di adeguati processi comunicativi e amministrativi per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività previste; possesso delle competenze professionali adeguate alla realizzazione delle attività previste.

L'articolo 5 disciplina il riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea a orientamento professionale. In particolare, il comma 1 prevede che il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi dai percorsi ITS Academy e i corsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10, nonché delle tabelle nazionali di corrispondenza ed è declinato, eventualmente, nell'ambito dei suddetti patti federativi, attraverso modalità di organizzazione di percorsi formativi, d'intesa tra gli ITS Academy e le Università, che, in presenza di obiettivi formativi omogenei e di progettazione condivisa, individuano affinità e concordanze reciproche. I commi 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, il riconoscimento del numero minimo di CFU per coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, e per coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale. Ai sensi del comma 4, infine, le disposizioni per i passaggi dai corsi di laurea a orientamento professionale ai percorsi ITS Academy sono definite dall'articolo 8.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy per l'accesso all'esame di Stato di alcune professioni e per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti.

L'articolo 7 reca il riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle istituzioni AFAM.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle istituzioni AFAM e ITS Academy.

Menziona, conclusivamente, l'articolo 9, recante disciplina delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi, e l'articolo 10, avente ad oggetto le procedure per il riconoscimento dei crediti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 dicembre, nel corso della quale sono stati illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il PRESIDENTE avverte che i senatori Castiello e Pirondini hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.47 della senatrice Aloisio e che l'emendamento 1.60 è stato rinumerato come 1.0.3.

Dà indi conto della proficua interlocuzione che si sta svolgendo tra la relatrice e il Governo, che consentirà, anche attraverso eventuali riformulazioni, di accogliere proposte emendative, incluse quelle dei Gruppi di opposizione, e di arricchire conseguentemente i contenuti del disegno di legge in titolo.

La relatrice BUCALO (*FdI*), nel confermare quanto appena espresso dal Presidente, preannuncia fin d'ora la propria disponibilità ad esprimere un orientamento favorevole su taluni emendamenti, eventualmente riformulati al fine di giungere a punti di convergenza, fermo restando che siffatta apertura non potrà riguardare le proposte emendative che vertono su alcune previsioni qualificanti del provvedimento. Al riguardo, si dichiara indisponibile a riconsiderare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali e l'avvio della sperimentazione dal prossimo anno scolastico.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità del Presidente e della relatrice ad individuare soluzioni di sintesi che consentano di accogliere proposte emendative anche della propria parte politica, stigmatizza la scelta, effettuata dal Governo, di anticipare l'avvio della sperimentazione tramite lo strumento del decreto ministeriale, proprio mentre la Commissione si appresta ad approvare una disciplina legislativa. Nel richiamare la posizione critica assunta dal Con-

siglio superiore della pubblica istruzione, ribadisce l'inopportunità di avviare la sperimentazione sin dal prossimo anno scolastico, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e della circostanza che le famiglie si troveranno dinnanzi ad una pluralità di offerte formative. Ribadisce conclusivamente la propria contrarietà alla previsione di un percorso sperimentale di durata quadriennale, tenuto anche conto della circostanza che esso è circoscritto alla sola filiera formativa tecnico-professionale.

Ad una richiesta di precisazione del senatore CRISANTI (*PD-IDP*) con riguardo al rapporto tra il disegno di legge in esame e il decreto ministeriale appena richiamato, replica il PRESIDENTE, il quale rivendica l'impegno della maggioranza ad una apertura nei confronti delle proposte emendative presentate anche dai Gruppi di opposizione e ritiene che il Parlamento abbia il dovere di proseguire l'*iter* parlamentare al fine di introdurre una disciplina legislativa, a prescindere dalla scelta del Governo di anticipare alcuni contenuti con fonte secondaria.

Informa inoltre che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio (sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (sul disegno di legge).

In attesa dei richiamati pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 958 (Disposizioni sul *made in Italy*), approvato dalla Camera dei deputati e assegnato alla 9<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Propone di avviarne l'esame nelle sedute già convocate per la corrente settimana.

Conviene la Commissione.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è integrato con l'esame, in

sede consultiva, del disegno di legge n. 958 recante: « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* ».

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 95**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che:

la disciplina in esame dà attuazione all'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che ha introdotto ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea, cui hanno fatto seguito le modificazioni apportate al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004 (interventive con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 96 del 2023);

nel definire la disciplina delle classi di laurea, l'atto in titolo risponde all'esigenza di favorire, nel primo triennio universitario, una maggiore apertura ai saperi in risposta alla sempre maggiore complessità che caratterizza la società contemporanea;

nello specifico, si supera la pregressa visione fondata su programmi di studio vincolati da un sistema di crediti formativi basato su settori disciplinari circoscritti, prediligendo un ampliamento dei settori disciplinari e incrementando la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio;

ciò pone le basi per fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale e, pertanto, dare attuazione della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 « Riforma delle classi di laurea », del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

l'atto mira altresì ad ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dai percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS);

premessi altresì che l'atto del Governo, suddiviso in sette articoli, individua (nell'allegato) 45 classi di laurea e che le suddette classi di laurea si applicano a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche;

tenuto conto che l'articolo 3, comma 11, stabilisce:

a) che, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di

crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati;

*b)* che, qualora il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la richiamata quota minima di crediti è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012 e dei successivi decreti ministeriali n. 289 del 2021 e n. 1154 del 2021;

ritenuto che tale riconoscimento debba invece verificarsi anche nel caso in cui i corsi presso le Università telematiche siano stati accreditati ai sensi di decreti ministeriali non citati nella menzionata disposizione, nelle more dell'adeguamento delle medesime università telematiche ai decreti ministeriali citati nel comma 11;

ritenuto inoltre, per quanto riguarda gli studi universitari in geologia, che:

gli studenti che conseguono la laurea in Scienze geologiche debbano acquisire conoscenze, soprattutto nella fase di pianificazione e progettazione, sia per la soluzione dei problemi direttamente connessi al suolo e al sottosuolo che risultino rilevanti per la costruzione o il recupero dei vari tipi di opere (incluse quelle edilizie) sia per la tutela e la gestione delle acque superficiali e sotterranee, in particolare al fine della prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici;

in relazione alla classe delle lauree in Scienze geologiche (L-34), si preveda, nell'ambito degli « Obiettivi culturali della classe » e dei « Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe » l'inserimento di un espresso riferimento alla capacità di acquisire e rappresentare dati di campagna e di laboratorio di natura geotecnica, idrologica e idraulica;

valutati positivamente nel complesso le finalità e i contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di modificare lo schema di decreto nel senso indicato in premessa.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che:

lo schema in titolo risponde all'esigenza di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, in attuazione della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 « Riforma delle classi di laurea », del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

l'attuazione della riforma prevista dal PNRR ha preso avvio con l'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che ha introdotto ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea, cui hanno fatto seguito le modificazioni apportate al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004 (intervenute con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 96 del 2023);

in continuità con i suddetti interventi legislativi, lo schema in titolo – congiuntamente allo schema di decreto ministeriale di cui all'atto del Governo n. 95 – persegue le finalità di aggiornare gli obiettivi formativi qualificanti delle classi all'evoluzione dei saperi, della società e delle professioni, tenendo conto delle mutate esigenze del mondo del lavoro, nonché di mantenere la piena riconoscibilità culturale e professionale delle classi, pur facendo spazio, laddove possibile e necessario, ad una maggiore flessibilità nella costruzione dei corsi di studio;

tenuto conto che, sulla base del lavoro preliminarmente svolto dal Consiglio universitario nazionale (CUN), lo schema in titolo individua (nell'allegato) 99 classi di laurea magistrale, di cui 5 a ciclo unico e che le suddette classi di laurea e classi di laurea magistrale si applicano a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche;

rilevato che riguardo ai tempi di applicazione della riforma, è previsto che le università provvedono alle modifiche dei vigenti regolamenti didattici di ateneo, con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e sono tenute a completare l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026;

rilevato altresì che i regolamenti didattici di ateneo devono assicurare la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale, comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione (articolo 3, comma 8);

tenuto conto che l'articolo 3, al comma 12, stabilisce che:

c) esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente da un corso di laurea magistrale ad un altro ovvero da un'università ad un'altra sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati;

d) qualora il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50 per cento dei crediti è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012 e dei successivi decreti ministeriali n. 289 del 2021 e n. 1154 del 2021;

ritenuto che il suddetto riconoscimento debba invece verificarsi anche nel caso in cui i corsi presso le università telematiche siano stati accreditati ai sensi di decreti ministeriali non citati nel richiamato articolo 3, comma 12, nelle more dell'adeguamento delle medesime università telematiche ai decreti ministeriali ivi citati;

ritenuto inoltre, per quanto riguarda gli studi universitari in geologia, che:

gli studenti che conseguono la laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche debbano acquisire conoscenze, soprattutto nella fase di pianificazione e progettazione, sia per la soluzione dei problemi direttamente connessi al suolo e al sottosuolo che risultino rilevanti per la costruzione o il recupero dei vari tipi di opere (incluse quelle edilizie) sia per la tutela e la gestione delle acque superficiali e sotterranee, in particolare al fine della prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici;

in relazione alla classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie geologiche (LM-74), occorra prevedere, nell'ambito degli « Obiettivi culturali della classe » e dei « Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe » l'inserimento di un espresso riferimento alla capacità di operare in un contesto interdisciplinare che ricomprenda le tematiche della geotecnica, dell'idrologia e dell'idraulica;

valutati positivamente, nel complesso, le finalità e i contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di modificare lo schema di decreto nel senso indicato in premessa.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 12 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 36**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BASSO**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,55*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSONAT CONFCOMMERCIO, UNIPORT, AL-  
LEANZA COOPERATIVE ITALIANE – PESCA E ACQUACOLTURA, FEDERPESCA E  
UIR (UNIONE INTERPORTI RIUNITI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 673 (MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E AL-  
TRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NA-  
VIGAZIONE E DEL LAVORO MARITTIMO)*

**Plenaria**

**78<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FAZZONE**

*indi del Vice Presidente*  
**BASSO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Asso-  
porti: la responsabile comunicazione, promozione e ambiente Tiziana  
Murgia; per Assologistica: il presidente Umberto Ruggerone; per Auto-  
strade per l'Italia: l'amministratore delegato Roberto Tomasi e la respon-  
sabile public policies affairs Alessandra Romano; per ACI: il direttore  
generale ACI Informatica S.p.A. Mauro Minenna.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

(936) *Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano* (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, che considera il decreto-legge in esame una mera cornice burocratica, del tutto priva di contenuti, e presenterà quindi presso la 3<sup>a</sup> Commissione emendamenti volti, fra l'altro, a tutelare le competenze della 8<sup>a</sup> Commissione, visto che il Governo ha manifestato l'intenzione di svuotare il Fondo per il clima per finanziare il Piano Mattei.

Lamenta poi che il Parlamento sia completamente estromesso dalla definizione e dalla conoscenza stessa dei futuri contenuti del Piano, visto che il provvedimento si limita a prevedere l'invio di una relazione sullo stato di attuazione.

Il senatore TREVISI (*M5S*) afferma che, a fronte dei tanti annunci del Governo, ci si sarebbe attesi che il provvedimento in esame individuasse strategie e obiettivi, mentre esso ne è completamente privo e per quel poco che esso contiene sarebbe stato più opportuno ricorrere a un semplice decreto ministeriale invece che a un decreto-legge. In buona sostanza, il provvedimento si limita infatti a istituire una cabina di regia.

Anche per quanto attiene alle materie che ricadono nella competenza della 8<sup>a</sup> Commissione non si sa a cosa sarà finalizzata la cooperazione italiana con gli Stati africani, se alla ricerca e allo sfruttamento di fonti fossili o invece alla promozione delle grandi potenzialità del continente africano nel campo delle rinnovabili.

Per tali motivi, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice TUBETTI (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime il plauso dello stesso per un provvedimento che, contrariamente da quanto sostenuto dalle opposizioni, costituisce una svolta nelle relazioni internazionali dell'Italia.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) si associa a quanto espresso dai colleghi del Gruppo del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle e dichiara il voto contrario del suo Gruppo, temendo che il provvedimento in esame possa portare a un nuovo sfruttamento dell'Africa, invece che a cooperazione e sviluppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali e logistiche: audizioni di rappresentanti di Assoporti, Assologistica, Autostrade per l'Italia e ACI**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 novembre.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla dottoressa Murgia, responsabile comunicazione, promozione e ambiente di Assoporti, e le cede la parola.

La dottoressa MURGIA svolge il proprio intervento.

Il PRESIDENTE pone un quesito.

La dottoressa MURGIA risponde al quesito posto.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Murgia per la disponibilità.

*La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15.*

Il PRESIDENTE introduce il dottor Ruggerone, presidente di Assologistica, cedendogli contestualmente la parola.

Il dottor RUGGERONE svolge la sua relazione.

I senatori SIRONI (M5S) e SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) e il PRESIDENTE pongono alcuni quesiti.

Replica il dottor RUGGERONE.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Ruggerone per la disponibilità e introduce il dottor Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, cedendogli contestualmente la parola.

Il dottor TOMASI svolge il proprio intervento.

I senatori DI GIROLAMO (M5S), TREVISI (M5S) e SIGISMONDI (Fdi) e il PRESIDENTE formulano alcuni quesiti.

Il dottor TOMASI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Tomasi per la disponibilità.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,50.*

Il PRESIDENTE introduce il dottor Minenna, direttore generale di ACI informatica S.p.a.

Il dottor MINENNA svolge il proprio intervento.

Il PRESIDENTE pone alcuni quesiti.

Il dottor MINENNA risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Minenna per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 12 dicembre 2023

**Plenaria**

**90<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il dottor Riccardo De Lauretis, responsabile dell'Area per la valutazione delle emissioni, la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici, la valutazione dei relativi impatti e per le misure di mitigazione e adattamento, e la dottoressa Eleonora Di Cristofaro, responsabile delle emissioni del settore agricoltura; per l'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), il dottor Massimo Gargano, direttore generale, e la dottoressa Daniela Santori, dell'ufficio tecnico agronomico.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 dicembre.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Il dottor DE LAURETIS, responsabile dell'Area per la valutazione delle emissioni, la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici, la valutazione dei relativi impatti e per le misure di mitigazione e adattamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rammenta anzitutto i compiti dell'Istituto sul monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera, quale organo di supporto del Dicastero dell'ambiente, al fine di individuare soluzioni che possano essere tradotte in scelte politiche.

Con riferimento all'adattamento ai cambiamenti climatici, segnala che l'Istituto svolge attività di ricerca, non specificatamente rivolte al settore dell'agricoltura, su cui è comunque coinvolto da altre amministrazioni. Inquadra indi il tema delle emissioni, evidenziando che in Italia l'agricoltura è responsabile dell'8 per cento delle emissioni nazionali di gas serra, che riguardano in particolare metano derivante dagli allevamenti e dalle coltivazioni. Al riguardo, si registra comunque una riduzione di tali emissioni dagli anni Novanta ad oggi, fermo restando che quelle derivanti dagli allevamenti rappresentano il 75 per cento delle emissioni totali in agricoltura.

Dopo aver sottolineato che l'ISPRA utilizza studi e ricerche, anche di altri enti, applicabili in funzione delle tipologie di allevamento, fa presente che un'ulteriore sostanza ritenuta inquinante è l'ammoniaca. Richiama poi gli obiettivi europei e internazionali in termini di riduzioni di emissioni, rispetto ai quali rileva criticamente il ritardo dell'Italia. Tiene peraltro a precisare che una parte delle emissioni in agricoltura è difficilmente riducibile, in quanto dovuta a fermentazione enterica, soprattutto dei bovini. Per contrastare tale fenomeno occorrerebbe dunque un cambiamento delle diete animali, ma non sarebbe facilmente quantificabile la riduzione delle emissioni.

Si sofferma indi sulla gestione dei reflui animali, segnalando che le emissioni di metano possono essere abbattute attraverso una corretta gestione dei reflui di bovini e suini con biodigestori, e che anche la riduzione di ammoniaca può contribuire indirettamente agli obiettivi europei.

Riepiloga altresì le principali misure di contrasto alle emissioni, quali interventi sulla zootecnia, l'incremento della produzione di biogas e biometano, l'introduzione di diete meno proteiche negli allevamenti, la somministrazione di additivi alimentari, la sostituzione dell'urea con fer-



tilizzanti a minore contenuto di azoto e l'impiego di tecniche diverse di applicazione dei fertilizzanti nel suolo, per ridurre la dispersione. Puntualizza poi che tali azioni hanno un preciso valore economico e potrebbero essere utili nell'elaborazione di una strategia a lungo termine, tenuto conto che l'agricoltura contribuirà ancor di più, fino al 2030, ad aumentare le emissioni e che politiche di mitigazione in questo settore dovrebbero essere integrate con le politiche energetiche.

Passa indi ad esaminare la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, riepilogando gli effetti di questi ultimi sull'agricoltura, in termini di instabilità delle rese, invasione di specie aliene, aumento del fabbisogno idrico e incremento della resistenza ai patogeni. Al riguardo, sollecita azioni di lungo periodo, anche mediante varietà che necessitano di minore acqua, ad esempio sostituendo il mais con altri tipi di foraggi, o diverse modalità di coltivazione del riso.

Tra le iniziative efficaci in tale processo, menziona la formazione su nuove pratiche agronomiche, gli investimenti sia in impianti, sia in misure di prevenzione nelle aree a rischio idrogeologico, il ripristino di strutture danneggiate, l'introduzione di pratiche agricole a minore consumo di suolo, la valutazione del rischio in agricoltura, l'uso di piattaforme *web*, l'impulso alla ricerca verso soluzioni culturali diverse, nonché l'impiego massiccio dell'agricoltura di precisione.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che dette scelte potrebbero favorire la produttività e l'adattamento, contribuendo pertanto alla mitigazione. Nel preannunciare la trasmissione di una documentazione, rende noto che l'ISPRA ha sviluppato una piattaforma di indicatori che raccoglie esperienze già avviate sul tema dell'adattamento.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato l'auditore, ritiene che affrontare il tema del cambiamento climatico significhi anzitutto approfondire il quadro normativo, anche sovranazionale. Coglie quindi l'occasione per soffermarsi sul deflusso ecologico, evidenziando che occorre tutelare gli operatori che lavorano sul territorio.

Domanda quindi se vi siano proposte concrete da parte di ISPRA, tanto più che gli agricoltori rischiano di trovarsi in difficoltà. Sottolinea infatti come, in molti casi, sia difficile cambiare prospettiva anche per ciò che concerne la differenziazione delle colture e l'utilizzo delle tecniche di evoluzione assistita nonostante le innovazioni legislative.

Il dottor DE LAURETIS, dopo aver ricordato che l'Istituto fornisce un supporto di tipo tecnico, si riserva di approfondire la questione del deflusso ecologico attraverso una documentazione aggiuntiva. Tiene comunque a precisare che il settore agricolo dovrebbe compiere uno sforzo ulteriore per affrontare i cambiamenti climatici, tanto più che la ricerca può coinvolgere diversi aspetti, a partire dalle sementi.

Il presidente DE CARLO (*Fdi*) rammenta che l'obiettivo dell'indagine conoscitiva è esaminare quali strumenti possano essere messi in

campo, considerato che il naturale spirito di adattamento della specie umana già consente di affrontare le nuove sfide e i problemi reali, come quelli del cambiamento climatico.

Ritiene peraltro che l'agricoltura italiana sia stata spesso innovatrice e abbia dimostrato di essere più resiliente rispetto ad altri settori. Afferma altresì che una nuova visione dell'agricoltura consentirà di raccogliere le esperienze positive e contrastare gli effetti negativi dei mutamenti. In ultima analisi, ricorda che la procedura informativa resterà aperta anche a contributi che l'Istituto riterrà utile trasmettere in un momento successivo rispetto all'audizione.

Ha indi la parola il dottor GARGANO, direttore generale dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), rilevando innanzitutto che i cambiamenti climatici, in precedenza episodici, possono ormai considerarsi fenomeni strutturati. Essi coinvolgono direttamente la risorsa idrica, incidendo sulla quantità, sulla durata e sulla distribuzione delle piogge e causando fenomeni di siccità sempre più prolungati, che si alternano a improvvisi eventi alluvionali.

Evidenzia che il settore agricolo è particolarmente esposto ai cambiamenti climatici, in quanto oltre l'85 per cento delle coltivazioni agricole è ormai irriguo e l'acqua è l'elemento naturale più coinvolto nel cambiamento climatico.

Fornisce, quindi, il valore della produzione agricola italiana riferito all'anno 2022, precisando che esso è stato di circa 75 miliardi di euro e ha alimentato una filiera agroalimentare che ha raggiunto i 580 miliardi di euro. Nel medesimo anno, il valore delle esportazioni dei prodotti agroalimentari italiani è stato di 60,7 miliardi di euro, di cui più di 50 miliardi di euro da produzioni irrigue.

Passa poi a considerare le stime dei costi al settore agricolo imputabili, negli ultimi due anni, alla siccità e agli eventi alluvionali, che ammontano ad oltre 14 miliardi di euro per danni diretti alle coltivazioni e agli allevamenti zootecnici, per la non-messa in coltura di alcune produzioni usuali, per la limitazione dei livelli produttivi e per la perdita dei raccolti in quelle in atto.

Sottolinea che tali costi gravano direttamente sui cittadini, anche in termini di indisponibilità dei prodotti usualmente consumati, nonché dell'ambiente, in quanto il mercato è costretto ad approvvigionarsi mediante importazioni ad alto impatto inquinante.

Passa, quindi, a dare conto delle azioni poste in essere dai consorzi di bonifica e di irrigazione a favore del settore agricolo, ispirate ai principi di adattamento e di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Ricorda, innanzitutto, l'introduzione di importanti certificazioni, tra le quali menziona il marchio «GocciaVerde», di recente ufficialmente registrato e messo a punto da ANBI con l'obiettivo di attestare l'uso sostenibile della risorsa idrica nel processo produttivo della filiera agroalimentare.

I consorzi, a suo giudizio, hanno dato prova di saper rispondere concretamente alla programmazione di risorse finanziarie pubbliche, di pertinenza dei Ministeri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle infrastrutture e dei trasporti, messe a disposizione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Evidenzia, in proposito, che il valore effettivo dei progetti dei consorzi, riconosciuti come ammissibili a finanziamento, ammonta a circa 4,5 miliardi di euro, superando ampiamente i circa 2 miliardi di euro di risorse finanziarie impegnate.

Tra i suddetti progetti, richiama, in particolare, il cosiddetto « Piano laghetti », predisposto da ANBI in cooperazione con Coldiretti, consistente nella realizzazione di una rete diffusa di piccoli-medi bacini idrici, realizzati in terra ed aventi un basso impatto paesaggistico. Tali bacini sono finalizzati alla raccolta e conservazione delle acque pluviometriche con la finalità di rallentarne il rapido rilascio verso il mare, di consentirne l'utilizzo irriguo nei momenti di bisogno e, qualora trattate, di renderle utilizzabili anche a scopi potabili. Dopo aver dato conto degli effetti positivi dei bacini sulla ricarica della falda e sul contenimento del cuneo salino e della subsidenza, fa cenno alla possibilità di ulteriore sfruttamento energetico degli stessi, mediante la produzione di energia idroelettrica grazie all'apposizione di pannelli fotovoltaici galleggianti.

Il « Piano laghetti », congiuntamente a ulteriori interventi di manutenzione dei corsi fluviali, costituisce un'azione fondamentale posta in essere dai consorzi per la difesa del territorio rurale e dei centri abitati contro il dissesto idrogeologico, tenuto conto dell'importanza di scoraggiare lo spopolamento delle zone a rischio, soprattutto montane, da parte degli imprenditori agricoli e degli allevatori.

Ricorda poi la rilevanza degli sviluppi compiuti nell'ambito della digitalizzazione con l'obiettivo di mettere a punto dati e informazioni che consentano un'analisi predittiva e il monitoraggio dei fenomeni climatici in atto e dei loro potenziali effetti sul sistema delle imprese agricole e sul territorio. Informa, al riguardo, che gli strumenti satellitari per il telerilevamento sono in grado di supportare il processo decisionale irriguo nella prospettiva di un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

Dopo aver espresso il suo personale scetticismo in merito alla possibilità di pervenire a una regolamentazione del consumo del suolo, manifesta le sue perplessità nei riguardi delle sempre più frequenti dichiarazioni di calamità naturale, dicendosi convinto che le conoscenze, le competenze e gli strumenti attualmente a disposizione permetterebbero ormai di agire in via preventiva e di uscire dall'ottica dell'emergenza.

Fa presente, infine, che l'assenza di consapevolezza, da parte delle Istituzioni europee, delle peculiarità della geografia italiana, soprattutto in relazione al regime delle risorse fluviali, ha incoraggiato ANBI a costituire un'associazione con organismi analoghi di altri Paesi europei, che si sta proponendo quale soggetto idoneo a fornire supporto tecnico nei processi decisionali a livello europeo.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) domanda quanto la lentezza e la complessità dei procedimenti burocratici, tra i quali richiama, in particolare, il rilascio di autorizzazioni per la pulizia degli alvei, incidano sul carente trattenimento delle acque.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver condiviso, sulla base della sua esperienza di parlamentare europea, l'osservazione conclusiva del dottor Gargano, chiede se i progetti di adattamento di ANBI coinvolgano anche le zone montuose e alto-collinari del Paese, tenuto conto della loro potenzialità produttiva.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), dopo aver invitato a riflettere, alla luce della relazione del dottor Gargano, su una eventuale riconsiderazione dei limiti posti nell'ambito del settore idroelettrico, ritiene che la progettazione di invasi debba rivolgersi a bacini di grandi dimensioni, idonei a sopprimere alle esigenze sia agricole sia energetiche.

Tenuto conto dei numerosi progetti ancora non realizzati, tra i quali menziona la diga di Vetto, avanza l'ipotesi che, in aggiunta alle questioni burocratiche, sia presente nel Paese una cultura che teme le opere di trattenimento delle acque.

Si sofferma, infine, sull'esigenza di nuove risorse finanziarie che possano sostenere il processo di adeguamento del settore agricolo, specificamente nell'ambito dei sistemi irrigui.

Il senatore NAVE (*M5S*) ritiene che, oltre a supportare l'innovazione e la ricerca, occorra intraprendere politiche di mitigazione per contrastare il cambiamento climatico.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) chiede quale sia esattamente la capienza degli invasi definiti medio-piccoli, facendo presente che i processi normativi devono fondarsi su definizioni inequivoche.

La senatrice NATURALE (*M5S*) domanda dettagli sui pannelli fotovoltaici eventualmente apponibili sopra i bacini.

Il dottor GARGANO risponde complessivamente alle questioni sollevate, a partire da quella relativa alla manutenzione dei fiumi, informando che l'ANBI nei prossimi mesi si farà promotrice presso le forze politiche di una proposta normativa volta sia a semplificare le procedure sia a depenalizzare comportamenti che hanno effetti benefici sulla manutenzione del territorio.

Dopo aver ribadito le difficoltà ad accreditare in sede europea una visione mirata a ricercare un punto di equilibrio tra natura e attività umana, assicura che le zone montuose sono prioritarie nel « piano invasi » predisposto da ANBI.

Accenna poi al fatto che il progetto di realizzazione della diga di Vetto è stato finanziato, seppure in maniera ridotta.

Risponde alla richiesta relativa alla capienza degli invasi dichiarando che, al fine di risultare funzionali, essi devono essere in grado di contenere 5 milioni di metri cubi di acqua.

Infine, si dichiara a favore dello stanziamento di nuove risorse a supporto delle opere di adeguamento nel settore agricolo, ferma restando la necessità che le risorse siano positivamente gestite e impiegate, evitando errori commessi in passato.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) ritiene che le zone collinari e pianeggianti, piuttosto di quelle montuose, necessitino di invasi idonei ad alleviare lo stress idrico sostenuto dai territori montani.

Ringrazia, quindi, il dottor De Lauretis e il dottor Gargano per i contributi forniti e, dopo averli invitati a depositare presso la Commissione ulteriore documentazione che ritengano utile ai fini dell'indagine conoscitiva in corso, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione inizia oggi, in seconda lettura, l'esame del provvedimento, che viene trattato ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, essendo un collegato alla manovra di finanza pubblica.

Considerato che la X Commissione della Camera ha svolto una apposita indagine conoscitiva sul *made in Italy*, approvando un documento conclusivo, e ha svolto numerose audizioni sul provvedimento presentato in prima lettura, propone di rinunciare a svolgere audizioni e di acquisire la documentazione già depositata presso l'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Commissione.

Il presidente DE CARLO (*FdI*), in qualità di relatore, illustra quindi le disposizioni del disegno di legge, precisando che lo stesso si compone di cinquantanove articoli. Passa, quindi, ad esporne i contenuti a partire dall'articolo 1, che è volto a valorizzare le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale.

Nell'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge, ai sensi di quanto prevede l'articolo 2, le amministrazioni centrali e locali sono chiamate a orientare la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei

mestieri, alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche, nonché del turismo. Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione ed ecoinnovazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 3, che istituisce la Giornata nazionale del *made in Italy* per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, dà conto dell'articolo 4, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare. Sottolinea in proposito che il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo, le condizioni di intervento e l'individuazione del veicolo di investimento delle relative risorse sono affidate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 5 – prosegue il Presidente relatore – istituisce un'apposita riserva, per un importo di 15 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.

Fa presente poi che l'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione, alle *start up* innovative e alle micro imprese, del *Voucher 3I* – Investire in Innovazione, previsto dal decreto-legge n. 34 del 2019, per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento di un brevetto.

Rileva inoltre che l'articolo 7 obbliga l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, a notificare preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività e i motivi che impongono la medesima cessazione. In caso di notifica, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale ed evitare la loro estinzione, viene consentito al Dicastero delle imprese di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso. Per i marchi che risultino non utilizzati da almeno cinque anni,



il Ministero può depositare, a proprio nome, domanda di registrazione del marchio. Il Ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi suddetti esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività ubicate all'estero.

Segnala altresì che l'articolo 8 introduce alcune misure a sostegno della filiera nazionale del legno e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno. Viene previsto, in primo luogo, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile e sostenga la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno; a tal fine autorizzando la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro. Sono previste anche disposizioni di coordinamento in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali.

Precisa indi che, secondo l'articolo 9, il Dicastero dell'agricoltura, al fine di valorizzare la filiera degli olii di oliva vergini, definisce con proprio decreto non regolamentare, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le predette consegne e registrazioni devono avvenire nel termine di sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

L'articolo 10 dispone che il Dicastero delle imprese promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

Dopo aver evidenziato che l'articolo 11 stanziava 5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro nel 2024 per la promozione di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, dà conto dell'articolo 12, che prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da 60 a 7 giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto presso lo Sportello telematico del diportista (STED).

Illustra successivamente l'articolo 13, che istituisce un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

L'articolo 14 consente di iscrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto

notorio. La norma consente altresì ai soggetti italiani possessori di natanti in navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione (DCI).

Fa presente che l'articolo 15 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Dicastero delle imprese o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei ministri.

L'articolo 16 prevede l'adozione, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel rilevare che l'articolo 17 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identifichino le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di semola di grano duro, descrive i contenuti dell'articolo 18, che istituisce il percorso liceale del *made in Italy* nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Si prevede l'emanazione di un regolamento governativo con cui provvedere alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale, sulla base di una serie di criteri, fermo restando che, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del *made in Italy* a partire dalle classi prime. Contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy* garantendo, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. Sono previste una procedura transitoria per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del *made in Italy*, nonché una disciplina specifica per il monitoraggio e la valutazione del percorso liceale del *made in Italy* da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Passa poi ad esaminare l'articolo 19, che dispone la costituzione della Fondazione denominata «Imprese e competenze per il *made in Italy*», con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rap-



presentano l'eccellenza del *made in Italy*, ivi comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy* e di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. La Fondazione conferisce ogni anno il premio di «Maestro del *made in Italy*» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy*.

Dopo aver richiamato l'articolo 20, che istituisce l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, affidandone la cura e la gestione alla fondazione «Imprese e competenze per il *made in Italy*», illustra l'articolo 21 secondo cui il Ministero della cultura, in via generale, e il Dicastero dell'agricoltura, nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Vengono peraltro modificate le complessive attribuzioni del Ministero della cultura, riferite non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali e viene espunta dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali.

Descrivendo brevemente l'articolo 22, che consente agli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, sottolinea poi l'articolo 23, in base al quale il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura.

Evidenzia altresì che l'articolo 24 modifica gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale, in materia di definizioni e di sanzioni.

L'articolo 25 reca la definizione di «imprese culturali e creative», rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, quindi, *start-up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start-up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. Infine, prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese.

L'articolo 26 – prosegue il Presidente relatore – istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, specificando che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative.

Precisa poi che l'articolo 27 reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale, demandando a un decreto del Ministro della cultura l'istituzione di un ap-

posito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale.

L'articolo 28 dispone che il Ministero della cultura adotti le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librerie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, onde evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria.

Nel segnalare che l'articolo 29 prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative, pone l'accento sull'articolo 30 relativo all'adozione di un « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative ».

L'articolo 31 istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con il compito di assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 32, che autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare agli uffici consolari, per potenziare quelli dei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, dà conto dell'articolo 33, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati nazionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico.

Segnala inoltre che l'articolo 34 reca disposizioni in materia di certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, l'articolo 35 istituisce, nello stato di previsione del Dicastero dell'agricoltura, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, mentre l'articolo 36 disciplina i mutui a tasso agevolato concessi dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in favore delle imprese agricole finalizzati all'acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore.

L'articolo 37 istituisce, presso il Dicastero dell'agricoltura, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mentre l'articolo 38 istituisce presso il medesimo Ministero un fondo destinato a sostenere i Comuni che adottano iniziative volte a ripristinare, mantenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli

animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.

Evidenzia poi che l'articolo 39 istituisce il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma competente.

Dopo aver dato conto dell'articolo 40, relativo al registro delle associazioni nazionali delle città d'identità, segnala che l'articolo 41 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, apponibile su base volontaria. L'articolo in esame non si applica alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni in materia.

Rileva inoltre che l'articolo 42, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle Regioni la possibilità di effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, una ricognizione delle produzioni tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale.

L'articolo 43 dispone che le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica possano adottare disciplinari di produzione e presentare alla Regione la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui al precedente articolo 42.

L'articolo 44 – precisa il Presidente relatore – prevede, al comma 1, che i disciplinari di produzione e la dichiarazione di manifestazione di interesse alla ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche di cui ai precedenti articoli possano essere, rispettivamente, adottati e presentate dalle associazioni dei produttori operanti in una determinata zona, costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare.

Soffermandosi sull'articolo 45, che indica gli elementi minimi del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici di cui all'articolo 43, osserva che l'articolo 46 riconosce alle associazioni di produttori un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico legato alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 43.

L'articolo 47 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Dicastero delle imprese promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy* e istituisce un catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti. Il medesimo Ministero può concedere alle piccole e medie imprese che ne

facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per: progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*; la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

L'articolo 48 dispone il sostegno alla transizione digitale delle piccole e medie imprese industriali e artigianali, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 per la concessione di un contributo agli investimenti in progetti per ambienti virtuali immersivi e interattivi, da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale.

L'articolo 49 è volto ad attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Pone altresì l'accento sull'articolo 50, concernente misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione, nonché sull'articolo 51, riguardante il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte.

Descrive brevemente i contenuti dell'articolo 52, sul reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, dell'articolo 53, in materia di distruzione di cose sequestrate, dell'articolo 54, volto a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati, nonché dell'articolo 55, concernente l'estensione di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 56 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.

L'articolo 57 stanziava 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto gli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Avviandosi alla conclusione, specifica che l'articolo 58 contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l'articolo 59 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri.

Propone infine di fissare un termine ravvicinato per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, nella prospettiva di svolgere un esame celere.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) fa presente che gli uffici legislativi dei Gruppi sono già impegnati in queste ore per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti governativi riferiti al disegno di legge di bilancio.

Il PRESIDENTE ritiene comunque utile fissare il termine per gli emendamenti entro questa settimana, tanto più che, trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, occorrerà comunque attendere il parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative, prima di procedere alle votazioni.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 15 dicembre, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 12 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 26**

*Presidenza del Presidente*  
ZAFFINI

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI O.M.A.R. (OSSERVATORIO MALATTIE RARE),  
SIMG (SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE E DELLE CURE PRIMARIE) E  
S.I.GLA. (SOCIETÀ ITALIANA GLAUCOMA) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 483 (TU-  
TELA PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE OCULARI CRONICO-DEGENERATIVE)*

**Plenaria**

**142<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
ZAFFINI

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Comunicazioni del Presidente sulla conclusione dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR**

Il presidente ZAFFINI dà conto della conclusione del ciclo di audizioni svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione

edilizia e l'ammmodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR, del quale ricapitola l'andamento.

Nel sottolineare l'urgenza dell'adeguamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale, anche riguardo alla sicurezza antincendio e antisismica, ritiene utile che la Commissione concluda in tempi brevi la procedura informativa. Propone quindi di affidare la redazione della proposta di documento conclusivo a un apposito comitato, composto da tutti i capigruppo in Commissione.

L'approvazione del documento conclusivo da parte della Commissione è da intendere come prodromica alla presentazione di un disegno di legge delega, volto a consentire la risoluzione delle gravi carenze strutturali della sanità pubblica, che, a lungo protratte, hanno finora compromesso l'effettività del diritto alla salute.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime soddisfazione, a nome del proprio Gruppo, riguardo alla proposta formulata.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) manifesta a sua volta l'orientamento favorevole del proprio Gruppo, che già ha dedicato ampie riflessioni al tema. Chiede quindi un chiarimento circa le motivazioni della scelta dello strumento della delega legislativa.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del confronto in sede parlamentare sulla questione dell'ammmodernamento delle strutture sanitarie, particolarmente a fronte della necessità di valorizzare il patrimonio pubblico per mezzo di strutture di nuova concezione, sostenibili e funzionali alle esigenze dei pazienti.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) confida che la conclusione dell'indagine conoscitiva fornisca un quadro completo dei bisogni dell'edilizia sanitaria. Considera inoltre lo strumento della legge delega idoneo alla luce delle richiamate esigenze di rapidità. Tale atto dovrebbe peraltro essere parte di una revisione complessiva del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) esprime il sostegno del proprio Gruppo alla proposta illustrata dal presidente Zaffini.

Il presidente ZAFFINI osserva che il ricorso alla delega legislativa è opportuno in ragione dell'elevata complessità tecnica della materia. In particolare, l'auspicato riordino normativo dovrebbe incidere su aspetti diversi, quali l'adeguamento urgente delle strutture presenti, la realizzazione di nuove strutture e la dotazione impiantistica finalizzata alla diagnosi e alla terapia, che deve svolgersi in base a criteri di appropriatezza e razionalità degli investimenti. La delega legislativa consente, a tale riguardo, tempi complessivamente più contenuti.

Avverte infine di riservarsi la convocazione in tempi ravvicinati della prima riunione del summenzionato comitato per la redazione della proposta di documento conclusivo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



**COMMISSIONI ANTIDISCRIMINAZIONI E DIRITTI  
UMANI RIUNITE**

**Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni  
di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione  
all’odio e alla violenza**

**Commissione straordinaria per la tutela e la promozione  
dei diritti umani**

Martedì 12 dicembre 2023

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza della Vice Presidente della Commissione straordinaria per il  
contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istiga-  
zione all’odio e alla violenza*

**MIELI**

*Orario: dalle ore 12,25 alle ore 13*

**AUDIZIONE DI ANDREW BAKER, RAPPRESENTANTE OSCE PER IL CONTRASTO  
ALL’ANTISEMITISMO**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme**  
**obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Martedì 12 dicembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Presidente e di rappresentanti del CNEL**

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, fa presente che il Presidente del CNEL, Renato Brunetta è accompagnato dal Capo Segreteria tecnica, Massimiliano Monnanni, dal Portavoce, Mauro Bazzucchi, e dalla dirigente dell'Ufficio IV, Larissa Venturi.

Renato BRUNETTA, *Presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alberto BAGNAI, *presidente*, i senatori Annamaria FURLAN (*PD-IDP*), Susanna Lina Giulia CAMUSSO (*PD-IDP*), Mario OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), la deputata Marta SCHIFONE (*FDI*), a cui risponde Renato BRUNETTA, *Presidente del CNEL*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di**  
**vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in**  
**materia di immigrazione**

Martedì 12 dicembre 2023

**Plenaria**

**11ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DELRIO**

*Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web-tv* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle materie di competenza del Comitato**

Dopo un breve saluto introduttivo il presidente DELRIO dà la parola al ministro TAJANI.

Interviene il ministro TAJANI.

Pongono quesiti l'onorevole Toni RICCIARDI (*PD-IDP*), il senatore CROATTI (*M5S*), il presidente DELRIO (*PD-IDP*) e l'onorevole Rachele SCARPA (*PD-IDP*).

Replica il ministro TAJANI.

Dopo aver effettuato alcune considerazioni il presidente DELRIO ringrazia il Ministro e dichiara chiusa l'attuale procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Martedì 12 dicembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Stefano Laporta**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prefetto Stefano Laporta, accompagnato dal responsabile del Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare dell'Istituto, dottor Andrea Lanz, e dal responsabile del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive dell'ISPRA, dottor Fabio Ferranti.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*, svolge una relazione sui temi og-

getto dell'audizione, a cui seguono interventi di Andrea LANZ, *responsabile del Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare dell'Istituto*, e di Fabio FERRANTI, *responsabile del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive dell'ISPRA*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Carmela AURIEMMA (M5S) e Dario IAIA (PD-IDP), nonché la senatrice Vincenza RANDO (PD-IDP).

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*, e Fabio FERRANTI, *responsabile del servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive dell'ISPRA*, rispondono ai quesiti posti.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

